

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.31

Madonia Francesco

Indicato da Buscetta Tommaso (Vol.124 f.450008-450009, 450086, 450088, 450100; Vol.124 bis f.450190-450191-450193, 450228, 450252; Vol.124 ter f.450331), quale capo della "famiglia" mafiosa di Resuttana e membro della Commissione di Cosa Nostra, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, previa riunione dei due procedimenti a suo carico, gli venivano contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1985 nonche' numerosissimi omicidi e reati minori connessi concernenti la gia' contestata uccisione del Capitano Basile, quelle di altri funzionari soppressi per le loro indagini sulle attivita' dell'organizzazione mafiosa, quelle riferibili alla c.d. "guerra di mafia" ed altre comunque deliberate dall'organo direttivo di Cosa Nostra.

Con successivi mandati di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984, 58/85 del 16.2.1985, e 97/85 del 28 marzo 1985, gli veniva altresì' ricontestato, con le opportune modifiche di data dovute a precedenti errori

materiali del mandato n.323/84, l'omicidio del Capitano D'Aleo, e contestati quello del prof. Giaccone Paolo, e quello, collegato all'omicidio del dr. Giuliano, di Ferdico Vittorio.

Tralasciando il suo curriculum giudiziario che puo' trarsi dall'esame del casellario allegato agli atti, va ricordato che la sua appartenenza alla organizzazione mafiosa, il ruolo di capo famiglia che gli compete e la sua salda alleanza con la famiglia mafiosa corleonese, gia' trovansi esaurientemente esposti nel rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 (Vol.1/M e segg.) redatto a seguito delle note rivelazioni fatte dal boss di Riesi Di Cristina Giuseppe poco prima di essere ucciso (vedi anche rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 al (Vol.124 quater f.452307) e deposizione Capitano Pettinato Alfio a (Vol.181 f.250 Ud. 10 settembre 1986).

Risultava infatti che il Madonia era intervenuto con la sua famiglia nonche' insieme agli esponenti mafiosi Gambino Giacomo Giuseppe e Martello Biagio al matrimonio di Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore, celebrato in Corleone il 6 settembre 1973. Ed era stato altresì accertato, in occasione del
p r i m o

arresto di Bagarella Leoluca, avvenuto in Palermo il 6 agosto 1974, che il noto latitante corleonese si nascondeva assieme allo stesso Riina ed alla sorella, sposa di costui, in un appartamento di Largo S.Lorenzo, sito in edificio del costruttore Pilo Giovanni, ove al medesimo piano, anche se in scala diversa, possedeva altro appartamento proprio il Madonia.

Di Cristina Giuseppe, rivelando, come si e' detto, poco prima della sua uccisione, le mire egemoniche su Cosa Nostra del gruppo corleonese guidato da Leggio Luciano, confidava, tra l'altro, al Capitano Pettinato Alfio, che Madonia Francesco era del Leggio una delle principali "basi" a Palermo, cosi' confermando la non casualita' dell'arresto del Bagarella, pericoloso esponente del clan liggiano, in zona, quella di Resuttana Colli, dominata dal Madonia ed addirittura in edificio dallo stesso abitato.

Dette rivelazioni hanno trovato clamorosa conferma dapprima nell'indicata partecipazione di Madonia Giuseppe, figlio di Francesco, all'omicidio del Capitano Basile Emanuele, per il quale e' stato nuovamente condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Palermo e quindi

nelle rivelazioni di Buscetta Tommaso, il quale, come si e' detto, ha riferito che il Madonia e' il capo della famiglia mafiosa di Resuttana ed il successore di Giacalone Filippo, dopo la scomparsa di costui, nella ricostituita Commissione di Cosa Nostra insediatasi attorno al 1975.

Ha precisato il Buscetta che un tempo il rappresentante della famiglia era Matranga Antonio, il cui posto, attorno al 1978, era stato preso, secondo quanto al Buscetta rivelato da Bontate Stefano, dallo stesso Madonia.

Verso costui e la sua famiglia, essendo tutti i suoi figli "uomini d'onore", il Bontate nutriva grande considerazione, parlandone sempre in "termini estremamente seri" ed asserendo che trattavasi dei piu' fidi alleati dei corleonesi che, per loro tramite, esercitano il dominio sulla Piana dei Colli, ottenendo il massimo di aiuto e protezione.

Al pari di quella dei corleonesi, secondo il Bontate, anche la famiglia di Resuttana era molto riservata, tanto che poco si sapeva sulla identita' dei suoi componenti, oltre naturalmente ai Madonia.

Analoghe dichiarazioni ha poi reso Contorno Salvatore (Vol.125 f.456541, 456546, il quale, oltre a ribadire per tutti i Madonia la qualita' di "uomini d'onore" della famiglia di Resuttana, ha insistito sull'appartenenza del capo famiglia Francesco alla Commissione, organo direttivo di Cosa Nostra.

Ma ancor prima Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo di Antonino avevano accennato all'importanza di detta famiglia mafiosa, rivelando il primo (Vol.11 f.084590) di aver appreso da Zanca Onofrio, che trattavasi di un clan "molto forte", ed asserendo il secondo (F.P. f.258216), nel disegnare le zone di "sovranita'" territoriale di ciascun clan, che nella zona di Tommaso Natale comandava la famiglia Madonia, i cui componenti, al pari degli altri mafiosi di prestigio, la facevano da padroni all'interno dell'Ucciardone.

Quest'ultima circostanza e' stata puntualmente confermata da Anselmo Salvatore (Vol.133 f.459218, 459231-459232, f.459262; Vol.134 f.459490-459491-459492), secondo il quale elementi di spicco all'interno del Carcere dell'Ucciardone erano

i Madonia, Bonanno Armando e Capizzi Benedetto, molto legati tra loro e con Gambino Giuseppe, Fascella Pietro e Fazio Salvatore.

Il gia' citato Sinagra, inoltre, perfino in sede di confronto con l'avv. Chiaracane (Vol. f.258335), ha confermato di essere stato istigato dai Madonia, padre e figlio Giuseppe, a perseverare in carcere nella sua simulata pazzia, cosi' spiegando tutta l'autorevolezza che quel boss poteva esercitare sul Sinagra, semplice "pedina" mafiosa.

Ha precisato ancora il Sinagra (Vol.86 f.439572-439573) che il Madonia era in rapporti con Michele Zaza e che un uomo del suo clan andava in missione per il compimento di attentati a Roma e a Napoli, insieme a Abbate Mario, ad un fratello di costui e ad un uomo di Montalto Salvatore.

Orbene, la circostanza dei rapporti fra i Madonia e Zaza Michele, cosi' inaspettatamente riferita dal Sinagra, ha trovato nelle indagini bancarie espletate clamorosa conferma. Infatti, Madonia Diego, fratello di Francesco, risulta aver negoziato nel 1976 un

assegno circolare da lire dieci milioni richiesto proprio da Zaza Michele all'ordine di un fantomatico Esposito Giuseppe.

Quanto poi alla particolare inclinazione dei Madonia agli attentati dinamitardi, basta ricordare il sequestro di quasi 400 candelotti di dinamite e di numerose micidiali armi, rinvenuti il 5.1.1971 nel fondo Gravina di Pallavicino, ove e' l'abitazione dei Madonia, che furono incriminati nel procedimento c.d. "delle bombe di Capodanno" poiche' riguardava numerosi danneggiamenti con esplosivo verificatisi in Palermo nella precedente notte di S.Silvestro (vedi allegati Buscetta CVII al (Vol.124 quater f.454865)); all'incriminazione segui' la condanna che, in seguito a rinvio della Corte di Cassazione, fu pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Catania per detenzione di materie esplodenti ad anni tre di reclusione e a mesi due di arresto per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi.

Ritornando ai rapporti fra i Madonia e Zaza Michele, va osservato che Gelardi Mario, cognato di Madonia Francesco, risulta avere nel 1977 emesso assegni all'ordine di Pasquale Liccardo e del di lui f r a t e l l o

Lorenzo. E Liccardo Pasquale, come risulta dalla sua scheda bancaria, e' personaggio che risulta traente e beneficiario di numerosi assegni provenienti o pervenuti a Zaza Michele, oltre che a tutti gli altri esponenti del Gotha mafioso: Fazio Salvatore, Marchese Filippo, Brusca Bernardo, Prestigiacomo Salvatore, Nuvoletta Lorenzo, Nuvoletta Angelo, Marchese Antonino, Filippo e Aragno Salvatore, Bontate Stefano, Greco Salvatore, Greco Michele, i Mafara ed altri ancora.

Questa ed altra documentazione bancaria acquisita, della quale si parlera' subito, concerne senza alcun dubbio, considerati i particolari legami fra i personaggi menzionati, il traffico di droga, da costoro attivamente condotto. Ed infatti dapprima Melluso Giovanni (Vol.87 f.439896, 439892) ha riferito che i Madonia erano cointeressati ad una raffineria di droga gestita da Fidanzati Gaetano, come aveva appreso dal compagno di detenzione Puccio Vincenzo (condannato all'ergastolo assieme a Madonia Giuseppe per l'omicidio del capitano Basile Emanuele). Quindi, Buscetta Tommaso li ha indicati tra i piu' attivi trafficanti di sostanze stupefacenti.

E le ulteriori indagini bancarie confermano e riscontrano tali accuse, risultando numerosi i rapporti di Madonia Francesco con qualificati esponenti di Cosa Nostra, molti dei quali gravemente implicati nella produzione e nel commercio della droga, quali Di Carlo Francesco, Ganci Raffaele, Greco Giuseppe di Michele, Oliveri Giovanni, Castronovo Carlo, Mineo Antonino, Vanni Calvello Alessandro, nonche' Zaza Michele, come prima indicato.

Degli specifici episodi delittuosi contestati al Madonia ci si occupa in altre parti della presente sentenza, cui si rimanda, (Cap IV parte II, Cap VIII).

Sulla base dei sopra riassunti elementi, che appaiono alla Corte di notevole gravita', insieme alle considerazioni e agli elementi probatori evidenziati nelle parti di questa sentenza sopra citate, ritiene la Corte si siano raggiunte evidenti prove della colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 (assorbito nel capo 1 il capo 5 per medesimezza del fatto), nonche' in ordine ai capi dal 70 al 73.

Da tutti gli altri reati, per contro, di cui egli risulta anche imputato, va assolto per insufficienza di prove secondo quanto osservato nella motivazione dei punti sopra citati.

La gravita' dei reati in ordine ai quali si afferma la responsabilita' del prevenuto comporta la condanna di lui alla massima pena e a L.200.000.000 di multa cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

MADONIA Francesco

a) In data 27.1.1976 MADONIA Diego di Antonino, nato a Palermo il 9.5.1928, fratello di Madonia Francesco, ha negoziato l'assegno circolare nr.060015695 di lire 10.000.000 della Banca Commerciale Italiana, richiesto in data 14.1.1976 presso l'agenzia di S.Giovanni a Teduccio da ZAZA Michele, nato a Procida (NA) il 10.4.1945, all'ordine di ESPOSITO Giuseppe.

Contestualmente sono stati richiesti dallo Zazo altri assegni circolari tra i quali:

n.060015694 di lire 10.000.000, negoziato da
FAILLA Francesco, nato a Giarratana (RG) il 19.07.1945
e residente in Palermo - Viale Regione Siciliana
nr.2282;

n.060015692 di lire 10.000.000 negoziato da
VANNI CALVELLO Alessandro, nato a Palermo il
20.3.1939;

n.060015693 di lire 10.000.000 negoziato da DI
CARLO Francesco fu Salvatore, nato ad Altofonte il
18.2.1941;

n.060015696 di lire 10.000.000 negoziato da tale
GANCI Raffaele.

b) GELARDI Mario fu Giuseppe e fu DI TRAPANI
Lorenza, nato a Palermo il 7.6.1923, fratello di
GELARDI Emanuela e quindi cognato di MADONIA
Francesco, ha emesso, a favore di LIGA Girolamo, nato
a Palermo il 2.1.1916, gli assegni bancari
nr.009921395 del 5.3.1979 di lire 3.700.000 e
nr.003754960 del 17.2.1978 di lire

1.000.000 traendoli dal proprio c/c nr.14880-00 intrattenuto presso il Credito Italiano - agenzia 3 di Palermo -.

c) Gelardi Mario ha tratto sul c/c nr.14880-00 l'assegno bancario nr.3745506 del 28.12.1977 di lire 10.000.000 negoziato da LICCARDO Pasquale, nato a Marano il 16.8.1946. All'ordine di LICCARDO Lorenzo, fratello di Pasquale, ha tratto l'assegno nr.3.360.779 del 19.6.1979 di lire 1.485.660.

d) GELARDI Mario ha negoziato l'assegno circolare nr.400705942 del 29.9.1978 di lire 3.000.000 emesso all'ordine di GALLO Michele. L'assegno e' stato richiesto da tale FILIPPONE Gioacchino contestualmente al nr.460287485 di lire 5.000.000 negoziato da MINEO Giovanni fu Vincenzo e fu MINEO Rosa, nato a Bagheria il 2.11.1918 e residente a Napoli in via S.Stefano nr.25, cugino di MINEO Antonio fu Giovanbattista in quanto il padre di quest'ultimo era fratello della madre.

e) GELARDI Emanuela ha negoziato l'assegno bancario nr.2414349 del 12.10.1976 di lire 7.000.000, tratto da CASTRONOVO Carlo, nato a Bagheria il 29.6.1930, sul c/c nr.41/0012646 della Banca del Sud - agenzia di Bagheria -.

f) GELARDI Emanuela ha tratto l'assegno nr.008414907 del 14.6.1977 di lire 2.400.000 all'ordine della "GRINTA" S.r.l., della quale e' amministratore unico TASCA Lucio, nato a Palermo il 9.1.1940 e nella quale e' socio GRECO Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 2.3.1954.

g) GELARDI Emanuela ha tratto l'assegno nr.6638098 del 27.10.1980 di lire 2.000.000 all'ordine della "GIOVANNI ALONGI" s.a.s. il cui amministratore unico e' ALONGI Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1936.

h) MADONIA Diegoha negoziato l'assegno nr.8414501 del 21.9.1978 di lire 500.000, tratto da OLIVERI Giovanni fu Domenico, nato a Villafrati il 21.3.1945, all'ordine della "MADONIA e PRESTIGIACOMO" s.n.c.

Madonia Giuseppe cl.1954

Madonia Salvatore

Per Madonia Giuseppe esistono significativi elementi per affermarne la responsabilita' in ordine ai reati ex art.416 , 416 bis C.P..

Invero di cio' testimonia Buscetta (Vol.124 f.450008-450009 + Vol.124 bis f.450191, 450193, 450252) che conobbe in carcere il padre Madonia Francesco ed apprese da Bontate Stefano che anche il figlio giovane (Salvatore) era divenuto "uomo d'onore", mentre in un periodo precedente quand'egli l'aveva sfuggevolmente visto in carcere, non aveva ancora acquistato tale qualifica. Contorno conferma sia in istruttoria (Vol.125 f.456541, f.456546), sia in dibattimento all'udienza del 15 aprile 1986.

Va, peraltro, considerato che l'appartenenza del Madonia Giuseppe alla congrega mafiosa risulta limpidamente gia' dalle considerazioni che si posson trarre dalla spedizione organizzata tramite la

partenza e l'arrivo in Sardegna del Puccio Francesco, Bonanno Francesco, Lo Meo Costantino e Randazzo Salvatore (vedansi le relative schede), cioe' di un commando appositamente costituito ed inviato allo scopo; poiche' non c'era in realta' alcun bisogno di scomodare tanta gente al fine di ottenere un allontanamento dei tre giudicati per l'omicidio Basile (Madonia Giuseppe, Bonanno Armando Puccio Vincenzo) che erano stati scarcerati con l'obbligo di permanenza in tre diversi paesi della Sardegna.

Allontanamento che gli stessi interessati avrebbero potuto effettuare comodamente con i propri mezzi, senza l'aiuto di alcuno. Vi era, per contro, l'esigenza di dimostrare in modo eclatante la potenza dell'associazione, la solidarieta' di cui dava prova nei confronti dei propri gregari.

Ed esistevano, altresì, ragioni di coordinamento e di guida nei riguardi di questi ultimi che, avendo adempiuto agli ordini dell'organizzazione, avevano diritto ad un suo tangibile aiuto.

Ne' e' da sottacere che, secondo quanto narrato dal Melluso (Vol.71 f.41) e (Vol.71 f.47) + (Vol.84 f.168) (che, in questo caso, e' credibile per la comprovata familiarita' sua con il Fidanzati

Gaetano) i tre si sarebbero recati in Milano sotto la protezione di Epaminonda, dei Fidanzati e del Santapaola.

I collegamenti con la "famiglia" di Partanna e di Resuttana, risultano provati dal fatto che il Gasparini ha riconosciuto le fotografie di Madonia Giuseppe e Madonia Salvatore, inserite nell'album fotografico di cui al Vol. 3/Rb f.131913-131914 (gia' Vol.45 del proc. contro Mutolo Gaspare) come persone incontrate a Palermo.(Vedasi interrog. del 14 aprile 1983 del Gasparini Francesco, Commissione rogatoria in lingua francese- vol. 59/R f.071722).

Inoltre, sono da considerare , altresì', le dichiarazioni di Coniglio Salvatore, dell'Anselmo (Vol.133 f.459218) riguardo il loro prestigio in carcere che si pongono, per chi ben guardi, in perfetto parallelo con il racconto di Sinagra (F.P. f.258335) che attribuisce al Madonia Giuseppe ed al padre opera di persuasione al fine di continuare la finzione della pazzia.

Osserva la Corte che, sulla base delle indicate risultanze, si puo' serenamente affermare la responsabilita' dei due prevenuti in ordine ai reati

di cui ai capi 1 e 10, dichiarando nel primo di tali capi assorbito il capo 5 per le medesimezza del fatto-reato.

Per converso, non si riscontrano elementi sicuri relativi alla reita' dei due in ordine ai reati concernenti le materie stupefacenti dai quali, pertanto, i prevenuti devono essere sollevati sia pure con formula dubitativa. Per quanto riguarda i reati in ordine ai quali si afferma la responsabilita' dei due fratelli appare congrua la pena di anni 7 di reclusione ciascuno (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Magliozzo Tommaso

Nel disegnare la "mappa" delle "famiglie" di "Cosa Nostra", Buscetta Tommaso ha indicato Magliozzo Stefano (e suo fratello Vittorio) come uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova capeggiata da Calo' Pippo (Vol.124 f.450007, Vol.124 bis f.450178, Vol.124 ter f.450284).

D'altro canto il Contorno ha viceversa parlato piu' esattamente di Tommaso e Magliozzo Vittorio, fratelli, come appartenenti alla "famiglia" di Porta Nuova.(Vol.125 f.456539, f.456575).

Inoltre, egli oltre a confermare l'appartenenza del prevenuto alla citata famiglia, ha detto di aver appreso da Teresi Mimmo (componente di spicco della famiglia di S.Maria di Gesu' e intimo di Bontate Stefano) che il Magliozzo era fidatissimo di Calo' Pippo.

Infine sempre lo stesso Contorno Salvatore ha riferito che Duca Antonino, uomo d'onore della famiglia di Bolognetta (presentatogli ritualmente da Milano Nicola e Prestifilippo

Mario) gli aveva confidato che, insieme al Magliozzo Tommaso, trafficava in droga, fornitagli da Fidanzati Gaetano al quale aveva fatto conoscere il Magliozzo stesso. (Vol. 125 f. 456681, 456712, 456730).

Osserva la Corte che, nella specie probabilmente per un lapsus del Buscetta, non si e' verificata la concomitanza sulla persona del prevenuto della duplice fonte accusatoria richiesta, sulla base dei principi di massima enunciati in Capitolo I, Parte I, pag. 661 ss, per quanto si attiene all'associazione di stampo mafioso; mentre per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, la sola indicazione del Contorno, per giunta de relato, non sembra sufficiente per l'affermazione della responsabilita'.

Il prevenuto va quindi assolto da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

MaglioZZo Vittorio

Al pari di suo fratello Tommaso, anche MaglioZZo Vittorio e' stato indicato da Buscetta come uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova (Vol.124 f.11) e, a riprova dell'intimita' di rapporti intercorrenti tra lui e Calo' Pippo, sono emersi taluni episodi che testimoniano il ruolo di "emissario" svolto dal prevenuto in favore del capo di Porta Nuova.

Buscetta, infatti, ha riferito che, allorquando si allontanano' da Torino (giugno 1980) stabilendosi a Palermo in un appartamento di via Croce Rossa preso in affitto da suo figlio Antonio, venne contattato per conto del Calo' proprio da MaglioZZo Vittorio che gli indico' la casa di Roma dove egli avrebbe potuto incontrarsi (come in effetti fece) col boss di Porta Nuova.

Oltre a cio' Buscetta ha riferito che, in seguito all'omicidio compiuto a Torino in pregiudizio di suo cognato Cavallaro Mariano, egli tento' di mettersi in contatto col Calo' per aver spiegazioni del delitto, e che cio' gli fu possibile

grazie alla mediazione di Magliozzo Vittorio che, da lui opportunamente contattato, gli indico' il numero dell'utenza palermitana dove poter raggiungere il Calo'.

Cio' spiega perche' Buscetta abbia definito Magliozzo Vittorio come "faccendiere" di Calo' Pippo, che gli presento' ufficialmente il prevenuto, come "uomo d'onore" a Roma (Vol.124 f.450007, 450036, 450055, 450080; Vol.124 bis f.450178, 450242, 450244; Vol.124 ter f.450329-450330).

Quest'ultima circostanza ha trovato poi riscontro nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456575) che, per averlo appreso da Teresi Mimmo, ha evidenziato la funzione di collegamento svolta dal Magliozzo tra Roma e Palermo in favore di Calo' Pippo.

E lo stesso Contorno, poi, (Vol.125 f.11) ha indicato l'appartenenza dell'imputato alla famiglia di Porta Nuova.

Peraltro, per rendersi conto dell'intensita' dei legami tra Calo' Pippo e il Magliozzo Vittorio basta far riferimento ad un documento rinvenuto, in sede di perquisizione domiciliare, a casa di Corrao Attilio, genero di Savoca Giuseppe.

Trattasi di un appunto nel quale sono indicati gli invitati alle nozze del Corrao con la figlia del Savoca e vi si leggono, tra gli altri, i nomi: Magliozzo Vittorio, Pippo (trattasi, per l'appunto, del boss di Porta Nuova e del suo fidatissimo guardia-spalla) (Vol.10 f.402682).

Interrogato, l'imputato si e' protestato innocente di tutti i reati contestatigli ed ha dichiarato di non conoscere non solo il Buscetta Tommaso e il Contorno Salvatore ma anche, contro ogni evidenza, il Calo' Pippo.

Per contro, dei sicuri rapporti esistenti fra il prevenuto ed il Calo' si intrattiene lungamente la parte di questa sentenza dedicata al profilo psicologico-probatorio di Buscetta Tommaso (Capitolo I Parte I, pagg.697-703).

Eppertanto, va affermata la responsabilita' in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.. Nulla di concreto e', invece, emerso circa un suo fattivo inserimento nel traffico di stupefacenti; eppertanto, dai reati di cui ai capi 13 e 22 il prevenuto va sollevato con formula piena.

La pena per i reati per cui si afferma la responsabilita' del prevenuto va ritenuta congrua in quella di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione

art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + $1/3$ = anni 5 e mesi 4
+ mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81
C.P. = anni 7 di reclusione) di cui anno 1 condonato,
cui conseguono le pene accessorie di cui al
dispositivo.

Mangano Vittorio

Buscetta Tommaso, parlando della sua famiglia di appartenenza, quella di Porta Nuova capeggiata da Calo' Pippo, indicava Mangano Vittorio come uno dei componenti della stessa (Vol.124 f.450007).

In un successivo interrogatorio (Vol.124 bis f.450176) il Buscetta precisava: "Vittorio Mangano l'ho conosciuto recentemente, credo in uno dei dei miei ritorni a Palermo dopo che ne era stato trasferito nel 1977. Il Mangano l'ho visto una sola volta e mi e' stato presentato ritualmente come uomo d'onore.

Ignoro chi sia e cosa faccia e certamente e' entrato da pochi anni a far parte di "Cosa Nostra", poiche', prima del nostro incontro, nessuno me ne aveva parlato".

Riconosceva, poi, nella foto n.4 il Mangano (Vol.124 bis f.450241).

Contorno Salvatore, dopo aver affermato di non aver mai sentito parlare di Mangano Vittorio (Vol.125 f.456540), dichiarava (Vol.125 f.456548):

"...Dopo la pausa, nel ripassare in mente i nomi di quelli dei quali la S.V. mi ha chiesto se fossero uomini d'onore, ho ricordato che Mangano Vittorio, di cui erroneamente avevo detto che non conoscevo se lo fosse, in realta' e' uomo d'onore. Cio' posso affermare con certezza perche', un giorno, mentre mi trovavo a casa di Bontate Stefano, venne a trovarlo il Mangano Vittorio di cui feci la conoscenza in quell'occasione e che mi fu presentato dal Bontate come uomo d'onore".

Calzetta Stefano, nell'elencare gli assidui frequentatori della casa degli Zanca, indica, tra gli altri, Mangano Vittorio. Successivamente, aggiungeva (F.P.f.221051): "Mangano Vittorio veniva spesso a trovare Zanca Melo. Mangano Vittorio e' un buon nome della mafia pero' e' arrestato nel processo Spatola".

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.245859) il Mangano ha negato di conoscere il Buscetta e di far parte di "Cosa Nostra".

Ha escluso di essere stato mai detenuto nello stesso periodo in cui era stato ristretto all'Ucciardone il Buscetta, anche se doveva

ammettere di essere stato arrestato dal febbraio all'agosto del 1978 in relazione ad una tentata estorsione in danno di proprietari di cliniche.

Riferiva come in quel periodo fosse stato ricoverato quasi sempre nella infermeria del carcere, precisando che cio' era avvenuto solo due mesi dopo l'arresto: escludeva, comunque, di aver mai incontrato in quelle circostanze il Buscetta.

Affermava come il Buscetta, potesse averlo riconosciuto in foto solo perche' essendo stato arrestato per il processo Spatola, la sua foto era comparsa su alcuni giornali.

Riferiva, infine, di essersi trasferito a Milano da circa 20 anni ove dirigeva una societa' ippica e di essere tornato a Milano appena dopo essere stato scarcerato per la tentata estorsione.

I periodi di carcerazione scontati dal Mangano a Palermo, comunque (Vol.CLXVII alleg. dich. Buscetta), smentiscono la sua asserita impossibilita' di incontro con Buscetta Tommaso.

Ed invero, nel 1975, tale possibilita' d'incontro vi fu certamente e se il prevenuto fu ricoverato in infermeria la circostanza dell'isolamento addotta dalla sua difesa non ha alcun rilievo. Peraltro, a parte l'eventuale errore

mnemonico del Buscetta riguardo l'anno della conoscenza, egli ha dimostrato di conoscerlo assai bene, ravvisandone le fattezze fotografiche ; e tale riconoscimento presuppone un avvicinamento effettivo, e non una osservazione distratta di un'effigie riprodotta in un quotidiano. La precisazione del Buscetta d'averlo incontrato una sola volta, conferma che si tratto' d'una rapporto assai breve.

Il Mangano, oltre ad essere ben inserito nella organizzazione mafiosa, e' attivamente inserito nel traffico di stupefacenti.

A tal proposito, si rimanda a quanto emerso nel procedimento penale c/ Spatola Rosario ed altri.

In particolare, si rimanda alle intercettazioni telefoniche (Vol.193 f.498450 e segg.) dalle quali e' emerso il ruolo dell'imputato come attivo trafficante tra Palermo e Milano, in collegamento con Piraino Filippo, Inzerillo Rosario fu Pietro, Inzerillo Salvatore fu Rosario, tutti facenti capo a Inzerillo Salvatore di Giuseppe.

Dalle telefonate trascritte, emerge, con impressionante chiarezza, la costante, inequivocabile allusione fatta dall'imputato a partite di droga.

Si veda, per tutte, la telefonata del 10.3.1980
- ore 12,19 (Vol.193 f.498454) intercorsa tra il
Mangano e Rosario Inzerillo:

Inzerillo: Pronto?

Mangano: Ciao Rosario, c'e' Filippo?

Inzerillo: Non c'e'

Mangano: Tempo addietro Filippo mi aveva
parlato di una cosa, tu ne sei a
conoscenza?

Inzerillo: Si'

Mangano: Bene, la stessa cosa ce l'ho io

Inzerillo: Si'

Mangano: Due

Inzerillo: Due

Mangano: Due vestiti

Inzerillo: Ho capito, due

Mangano: Vuoi parlare con il fratello, il
piccolo di quello li', se gli
interessa?

Inzerillo: Si', quanto e' "u riscursu"?

Mangano: A quattro

Inzerillo: Quattro

Mangano: Hai capito?

Inzerillo: Ma e' quella buona

Mangano: Quattrocentosettanta

Inzerillo: Ho capito, piu' tardi lo rintraccio

Mangano: Dammi una risposta

Inzerillo: In serata ti chiamo

Mangano: Va bene, gli dici due

Inzerillo: Due, due

Mangano: Ciao

Inzerillo: Ciao

Del pari illuminanti sono le altre telefonate e, tra queste, quella del giorno 1.4.1980 tra il Mangano da Milano, Piraino Filippo e Inzerillo Rosario da Palermo (Vol.193 f.498473) nel corso della quale ci si accorda di far recapitare al Mangano "due cavalli" in albergo (presumibilmente il "Plaza").

Anche le indagini bancarie svolte in connessione con il processo c/ Spatola Rosario dimostrano l'inserimento del Mangano nel traffico di stupefacenti in connessione con i Grado.

In merito a cio' dalle indagini bancarie esperite, e', infatti, risultato come un assegno di lit. 7.000.000= dell'8.11.79, tratto sul C/C di Contorno Antonina - madre dei Grado, sia

stato negoziato da Tumminia Salvatore (Vol.10 f.68) il quale ha dichiarato di averlo ricevuto, per cambiarlo, da Mangano Vittorio.

Peraltro, quanto all'imputazione ex art. 75 legge 685/75 , dato che la c.d. sentenza Spatola e' passata in cosa giudicata come comprovato dal certificato di definitivita' della stessa prodotto all'udienza del 14 dicembre 1986, poiche' il fatto risulta il medesimo (come emerge dal materiale probatorio utilizzato) ricorre ipotesi di bis in idem, sicche' va applicato l'art. 90 C.P.P.. Invece, in ordine all'imputazione di cui agli artt. 71 e 74 stessa legge va affermata la responsabilita', sulla base del materiale probatorio acquisito in processo, particolarmente sulla base delle ricordate intercettazioni, che appaiono veramente illuminanti e che, pur essendo state esaminate e considerate nel processo Spatola, lo furono relativamente ad altra imputazione (art. 75).

Va, pero', assolto l'imputato dal reato di associazione mafiosa, essendo detenuto al momento dell'entrata in vigore di tale nuova norma. Va, invece condannato per il reato di associazione per delinquere comune, sulla base delle risultanze sopra riassunte.

In conseguenza, la pena da infliggergli appare congrua in quella di anni 13 e mesi 4 di reclusione e L.70.000.000.di multa, risultante dalla somma di anni 8 reclusione e L.70.000.000 di multa (p. b. art. 71) anni 4 recl. e 32 mil. multa + $1/3$ (art. 74 n.2)+ $1/2$ (art. 74 1 cpv.)= anni 8 e 70 mil. di multa + anni cinque e mesi quattro di recl per art. 416 IV comma CP.). Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Mangione Antonino

Mangione Antonino e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti contestatigli ai capi d'imputazione nn.348, 349, 350 e 351 dell'epigrafe, concernenti la rapina consumata presso lo scalo ferroviario di Villabate-Ficarazzelli in danno di un vagone dell'Amministrazione Postale.

Di tale episodio ci si e' occupati nella parte della sentenza che tratta i reati specifici ed a questa si rimanda per la motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato ritenuta soltanto per i reati di cui ai capi 348, 350 e 351 dell'epigrafe, unificati per continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso.

Avuto riguardo agli elementi di cui all'art.133 C.P., si ritiene adeguata alla gravita' del fatto ed ai precedenti penali dell'imputato la pena di anni sei di reclusione e L.2.000.000 di multa (p.b. per art.628 p.p. e cpv.II, n.1, C.P.= anni 5 di reclusione e L.1.800.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 6 di reclusione e L.2.000.000 di multa).

Alla condanna cosi' determinata, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. seguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Stante la pericolosita' sociale del condannato, desumibile dalla gravita' del fatto e dai suoi numerosi e specifici precedenti penali per reati contro il patrimonio, va applicata nei suoi confronti, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata (art.230 C.P.) per un tempo non inferiore a tre anni.

Va dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mangione Antonino in ordine al capo n.349 dell'epigrafe, trattandosi di lesioni colpose, per mancanza di querela.

Maniscalco Salvatore

Del ruolo del Maniscalco nel feroce duplice omicidio di Buscemi e Rizzuto gia' si tratta ampiamente nella parte di questa sentenza relativa agli omicidi della cosca di Corso dei Mille parag. 11.

Da tale trattazione emerge che egli era considerato l'uomo di fiducia dal capo della detta cosca Marchese Filippo.

Tipico esempio di delitti di mafia, essi si inseriscono nella stessa logica che ne ha determinato l'esistenza, risultando l'ineluttabile corollario di una posizione spietatamente egemone nel territorio in ordine a tutti i delitti ivi perpetrati, difesa con ferocia dal Marchese Filippo.

Il Maniscalco, poi, e' risultato essere uno dei frequentatori del rifugio del Marchese latitante e qui Sinagra Vincenzo lo vede abbracciarsi con l'Avv. Chiaracane.

E' colui che ricetta la refurtiva sottratta al Quadrini (scarpe) e a lui, con sicurezza, si rivolgono il Tempesta e gli altri per piazzare la refurtiva.

Sinagra Vincenzo, inoltre, lo indica come "socio" del Rotolo nel traffico di stupefacenti (VOL.8/F f.014116-114117).

Non v'e' dubbio, quindi, che il Maniscalco debba rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., non essendo pensabile che il Marchese utilizzasse per l'omicidio Buscemi-Rizzuto un "esterno" alla sua organizzazione o, sempre come tale, lo ricevesse nel rifugio in una con accoliti dello stampo del Chiaracane.

E', del pari, fuori dubbio che il Maniscalco debba rispondere dei reati di cui agli art.71 e 75 l. 685/75, a cagione delle precise dichiarazioni del Sinagra che lo sapeva associato al Rotolo in tale turpe attivita'.

Il Maniscalco, quindi, va condannato per i capi 1, 10, per quelli da 188 a 191 e per il capo 326.

Peraltro, poiche' l'attivita' criminosa del Maniscalco e' stata episodica, la Corte ritiene di concedergli all'uopo, al fine di diminuire l'asprezza della pena le attenuanti innominate, per effetto delle quali la pena base va fissata in quella di anni 22 di reclusione cui va applicato per effetto della continuazione l'aumento di anni 3 di reclusione

e di lire 3 milioni di multa. Conseguono le pene
accessorie di cui al dispositivo.

Mannino Angelo

E' accusato da Calzetta Stefano (Vol.11 f.402831, 402835) di essere un trafficante di droga gravitante nell'ambiente della cosca mafiosa di Corso dei Mille.

Infatti, il Calzetta, dopo aver riferito che Virzi' Salvatore, titolare, ora defunto, dell'omonimo stabilimento balneare, ed il Matranga da oltre quattro anni si erano dedicati al traffico di sostanze stupefacenti, e particolarmente di eroina e cocaina, che vendevano ad altri aderenti alla cosca, ha aggiunto di aver visto personalmente entrambi consegnare sacchetti contenenti una quantita' imprecisata di stupefacenti al "Paluzzu", poi identificato in fotografia in Mannino Angelo (Vol.11 f.402835) e ad altro cognato di Matranga Giovanni soprannominato "Maurizio", poi riconosciuto in fotografia in Di Fresco Onofrio..

Lo stesso Calzetta ha poi avanzato l'ipotesi che proprio il Mannino abbia conservato nella propria abitazione un quantitativo di

cocaina prelevata dal Matranga presso i bagni Virzi' il giorno successivo a quello dei funerali di Virzi' Salvatore.

Le dichiarazioni del Calzetta circa le illecite attività svolgentesi presso lo stabilimento balneare Virzi', oltre che nelle dichiarazioni di altri coimputati, hanno trovato riscontro nel rinvenimento, in data 26 aprile 1983, presso quei locali, abilmente occultati nell'incavo di un pilone ed all'interno del cassone di un avvolgibile, di una pistola e di numerose munizioni (vedi Rapporto Squadra Mobile del 27 aprile 1983 a (Vol.11 f.403048), nonché nella deposizione di Maggi Concetta (Vol.82 f.438560), la quale ha riferito che il marito Costa Giovan Battista frequentava presso i bagni Virzi' il Calzetta ed il Matranga ed era stato da lei visto in possesso di una bustina di cocaina.

Quanto, più specificamente, al Mannino, le accuse del Calzetta, trovano riscontro nei suoi precedenti penali e giudiziari.

Egli, infatti, nel marzo del 1980 venne tratto in arresto unitamente allo stesso Matranga e ad altre numerose persone, nella flagranza del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di

sostanze stupefacenti e per tale reato colpito da ordine di cattura del Procuratore della Repubblica di Roma e significativa e' la presenza fra i componenti di detta associazione dei fratelli Angelo e Nicolini Giovanni, attivamente inseriti nel traffico degli stupefacenti gestito dalla associazione mafiosa, come si evince dal fatto che il detto Nicolini Angelo, con sentenza del Tribunale di Napoli del 5 luglio 1979, e' stato condannato per traffico di droga unitamente a Mafara Francesco (vittima della c.d. "guerra di mafia") ed a Antonino, Giuseppe e Vernengo Pietro, esponenti di spicco delle cosche che gestivano la raffineria di eroina scoperta in via Messina Marine. Il Nicolini inoltre, unitamente ai fratelli Giovanni ed Enrico, risulta implicato nel noto procedimento contro Mafara Francesco + 23, istruito presso questo Ufficio Istruzione sempre per traffico di sostanze stupefacenti ed associazione per delinquere ad esso finalizzata.

Nonostante la contestazione di tutti codesti elementi, il prevenuto, interrogato, si e' protestato innocente, asserendo di non aver mai trafficato in droga, di essere estraneo a qualsiasi organizzazione

criminosa e di non conoscere alcuno dei suoi coimputati, ad eccezione di Matranga Giovanni ed Di Fresco Onofrio, suoi cognati, ed i Graviano, suoi parenti.

Per contro, le risultanze processuali superiormente riassunte depongono univocamente per la sua colpevolezza in ordine ai reati riguardanti gli stupefacenti. Per converso, non sembrano alla Corte sufficienti quelli emersi riguardo ad un suo inserimento nella cosca mafiosa, da cui va, adunque, assoluto con formula dubitativa.

Pena adeguata appare quella di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa, risultante dall'aumento di anno 1 e L.4.000.000 di multa sulla pena di anni 8 di reclusione e lire 36.000.000 di multa, ottenuta quest'ultima per mezzo dell'aumento di 1/3 art.74 n.2, e di 1/2 art.74 cpv 1, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

Marchese Antonino

Si e' proceduto nei confronti del prevenuto per i reati di cui all'art. 416 C.P. e 75 Legge n. 685 del 1975 (Rapporto del 13 luglio 1982 detto dei "161") e, successivamente in seguito alle confessioni di Sinagra Vincenzo cl.1956 gli furono altresì contestati gli omicidi di Lo Iacono Carmelo e Peri Antonino e il danneggiamento in danno della ditta Pecoraro.

Infine, a seguito di perizia balistica sulle armi sequestrategli in occasione del suo ultimo arresto, anche l'omicidio di Cina' Giacomo, e, successivamente i reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n. 685 del 1975.

Al suddetto procedimento venne, infine, riunito altro, instaurato dopo la scoperta del c.d. "covo di via Pecori Giraldi", nel corso del quale il Marchese era stato dapprima prosciolto per vizio totale di mente e la cui istruzione era stata successivamente riaperta (essendosi accertato che l'imputato aveva simulato la pazzia) con l'emissione a carico del Marchese di mandato di cattura 163/84

del 22 maggio 1984 per i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, porto e detenzione illegale di armi ed altri reati minori connessi.

Continuando nelle manifestazioni di insania mentale, l'imputato non ha mai reso alcun interrogatorio.

L'esame della sua posizione deve necessariamente prendere le mosse del suo primo arresto, in data 7 luglio 1979, allorché si presentava al Commissariato di P.S. Scalo Marittimo tale Cipolla Angelo, consegnando una pistola Taunus Brasil calibro 38, con sei cartucce nel tamburo e matricola illeggibile, riferendo di averla poco prima rinvenuta nella via Rosario Gerbasi, ove la di lui moglie aveva notato due giovani fuggire perché intimoriti dalle grida di un ragazzo che indicava loro l'arma giacente per terra.

Agenti di P.S. si recavano immediatamente sul posto, nella speranza che i detentori dell'arma tornassero alla sua ricerca, ed infatti notavano ivi, bloccavano ed accompagnavano negli uffici del Commissariato, due giovani, successivamente identificati in Marchese Antonino ed Gioe' Antonino, le cui caratteristiche somatiche corrispondevano a quelle descritte dalla moglie del Cipolla e che procedevano con l'incedere lento e

lo sguardo rivolto per terra, proprio di chi cerchi qualcosa che ha smarrito.

Perquisita l'autovettura del Gioe', percheggiata nella vicina via Francesco Crispi, venivano nel veicolo ritrovati una cartuccia calibro 38 ed un mazzo di chiavi, che, come successivamente si accertava, consentivano l'apertura di taluni appartamenti del Marchese locati a vari affittuari nella via Malaspina.

Il Marchese risultava in possesso di una bolletta ENEL relativa ad un appartamento della via Pecori Giraldi, ove gli inquirenti, immediatamente recatisi, ritrovavano due rivoltelle calibro 357 Magnum cariche, un fucile a canne mozze calibro 12 - armi tutte con matricola illeggibile -, numerose cartucce calibro 38, calibro 38 special, calibro 357 e per fucile calibro 12, nonche' otto sacchetti di plastica, ciascuno del peso di chilogrammi 0,500 circa, contenenti sostanza bianca, verosimilmente di natura stupefacente, e numerosi documenti, appunti e fotografie.

Con rapporti del 9 e 11 luglio 1979 (Vol.3/L f.032020-032027)) il dr. Boris Giuliano Giorgio, dirigente della Squadra Mobile di Palermo, riferiva quanto sopra esposto alla Autorita' giudiziaria,

denunciando in stato di arresto il Marchese ed il Gioe', precisando che secondo le prime indagini di laboratorio, condotte dalla Divisione di Polizia scientifica di Roma, la sostanza contenuta nei sacchetti di plastica era eroina cloridrato e preannunciando ulteriori sviluppi del lavoro investigativo, incanalato in piu' direzioni.

Dopo appena pochi giorni, da tale brillante operazione di polizia il dr. Giuliano veniva ucciso.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo convalidava gli arresti del Marchese e del Gioe' e chiedeva procedersi con istruzione formale nei confronti di costoro, cui, con mandato di cattura, venivano contestati i reati di porto illegale di armi e munizioni, detenzione di sostanze stupefacenti ed associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di esse.

Il Marchese, subito assumendo l'atteggiamento tipico della persona affetta da disturbi psichici, non forniva risposte sensate alle contestazioni mossegli nel corso del suo interrogatorio, mentre il Gioe' si protestava innocente, asserendo di non conoscere il
c o i m p u t a t o e

di nulla sapere dell'appartamento di via Pecori Giraldi.

Il 20 ottobre 1979 la Squadra Mobile di Palermo trasmetteva alla Procura della Repubblica altro Rapporto (Vol.3/L f.032036) relativo alle indagini condotte sugli oggetti e documenti ritrovati in via Pecori Giraldi, attraverso i quali era stato possibile risalire ed identificare, quali utilizzatori e frequentatori del "covo", numerosi individui, tra cui tali Sorrentino Melchiorre - scomparso alla fine del giugno 1979 -, Bentivegna Giacomo, Anselmo Rosario, Di Carlo Francesco, i fratelli Gregorio e Agrigento Giuseppe ed il noto latitante corleonese Bagarella Leoluca Biagio.

Solo contro quest'ultimo ed il Sorrentino Melchiorre il Procuratore della Repubblica chiedeva procedersi, previa riunione al procedimento gia' pendente nei confronti del Marchese e del Gioe', con istruzione formale e veniva, pertanto, contro i suddetti emesso nuovo mandato di cattura, eseguito soltanto nei confronti del Bagarella, che, catturato l'11 dicembre 1979, si rifiutava di rispondere alle contestazioni mossegli.

Il 6 febbraio 1980 il capitano dei Carabinieri Basile Emanuele, comandante della Compagnia di Monreale, il quale gia' da tempo indagava sullo stesso materiale rinvenuto in via Pecori Giraldi, procedeva a numerosi arresti di ulteriori presunti componenti della banda criminale facente capo al suddetto "covo", denunciando, con rapporto in pari data (Vol.3/L f.032069), oltre al Marchese, al Gioe', al Sorrentino ed al Bagarella , Francesco, Giulio ed Di Carlo Andrea, Bentivegna Giacomo ed altri ancora, nei confronti dei quali, previa riunione al procedimento gia' pendente, il Procuratore della Repubblica di Palermo chiedeva procedersi con istruzione formale.

Nel corso della istruzione si procedeva, tra l'altro, a perquisizione domiciliare nell'appartamento, sito in via Michele Cipolla n.106, di Marchese Vincenzo, padre di Antonino, che risultava da tempo non utilizzato dagli occupanti ed accuratamente "ripulito". Ciononostante vi si ritrovavano inequivocabili tracce dei collegamenti fra il Marchese ed i Di Carlo di Altofonte (partecipazione della prima comunione di Di Carlo

Salvatore, figlio di Andrea, inviata a Marchese Vincenza, figlia di Vincenzo) e si accertava, attraverso la testimonianza della portiera dello stabile, che la casa era assiduamente frequentata da Bagarella Leoluca, il quale il 12 settembre 1978 si era ufficialmente fidanzato con la suddetta Vincenza Marchese.

Il suddetto ed altri accertamenti condotti sulla documentazione in sequestro portavano alla incriminazione di Marchese Vincenzo, Anselmo Rosario, Gregorio e Agrigento Giuseppe, quali componenti della medesima associazione per delinquere.

Quindi in Medicina (Bologna) venivano sentiti in qualita' di testi Riina Giacomo e Leggio Giuseppe, che apparivano ritratti in talune fotografie rinvenute in casa dei Di Carlo, assieme a costoro, a Nuvoletta Lorenzo ed Gioe' Antonino, nello stesso luogo e nelle medesime circostanze di cui ad altre fotografie riproducenti Bagarella Leoluca, rinvenute in via Pecori Giraldi (Vol.187 f.280). I testi negavano di conoscere le persone ritratte in loro compagnia e sostenevano di non ricordare la circostanza in cui le fotografie erano state eseguite. Venivano, pertanto,

seduta stante incriminati per il delitto di falsa testimonianza e tratti in arresto il 17 aprile 1980.

Con rapporto del 22 aprile 1980 (Vol.3/L f.032126), tuttavia, il Capitano Basile Emanuele li denunciava per associazione per delinquere unitamente a Capizzi Benedetto cognato dei Di Carlo ed altri, riferendo che, nel corso di perquisizione espletata presso la sua abitazione in Budrio-Medicina, il Riina era stato trovato in possesso di varia documentazione comprovante i suoi rapporti col suddetto Capizzi, coi di lui congiunti Di Carlo e con esponenti della malavita napoletana vicini a Lorenzo Nuvoletta. Anche nei confronti di quest'ultimo, pertanto, oltre che del Riina e del Capizzi, veniva emesso mandato di cattura, loro contestandosi il reato di associazione per delinquere finalizzato anche al traffico di sostanze stupefacenti.

Il 5 maggio 1980, nel pieno svolgimento di tale fase dell'istruzione, veniva ucciso in Monreale il capitano Basile Emanuele, alla cui incessante attivita' andava il merito della febbrile ripresa delle indagini nell'arco di tempo compreso fra il febbraio ed aprile 1980 dopo la lunga stasi di oltre

sei mesi seguita all'uccisione del dr. Giuliano, che le stesse indagini aveva iniziate.

L'istruzione proseguiva sino al giugno 1981, registrando l'ulteriore incriminazione di tale Brucculeri Salvatore, che risultava essere il proprietario di talune delle armi rinvenute in via Pecori Giraldi.

Nel corso di essa si procedeva, tra l'altro, a perizia psichiatrica su Marchese Antonino, che veniva giudicato totalmente infermo di mente all'epoca di consumazione dei fatti contestatigli (Vol.59 f.419997).

Quindi, con sentenza ordinanza del 23 giugno 1981 (Vol.3/L f.032468), il Giudice istruttore disponeva il rinvio a giudizio di Gioe' Antonino, Bagarella Leoluca Biagio, Sorrentino Melchiorre, Francesco, Giulio e Di Carlo Andrea, Lo Nigro Giuseppe, Bentivegna Giacomo, Gregorio e Agrigento Giuseppe, Riina Giacomo, Capizzi Benedetto, Brucculeri Salvatore, Marchese Vincenzo e Nuvoletta Lorenzo, dichiarando invece non doversi procedere nei confronti di Marchese Antonino in ordine a tutti i reati ascrittigli, trattandosi di persona non imputabile per

vizio totale di mente. Ne ordinava l'immediata escarcerazione se non detenuto per altra causa ed il contestuale ricovero in manicomio giudiziario per periodo di tempo non inferiore agli anni due. In realta' pero' il Marchese gia' il 10 ottobre 1981, dopo avere per altro usufruito di alcune licenze, veniva dimesso (Vol.59 f.419904) dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, ove era stato ricoverato e dove era stata espletata la perizia psichiatrica, avendo il Giudice di sorveglianza di Messina ritenuto (Vol.59 f.171) che il termine di decorrenza del periodo della misura di sicurezza inflittagli doveva computarsi non dalla data della sentenza bensì da quella dell'effettivo ricovero.

Nel corso dell'anno 1982 venivano emessi nei confronti del Marchese numerosi mandati di cattura da parte dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, essendo il predetto rimasto coinvolto in varie inchieste giudiziarie, fra le quali quella scaturita dal menzionato rapporto del 13.7.82 (Vol.1 f.90). Il Marchese rimaneva a lungo latitante sinche' il 13 agosto 1983 veniva sorpreso ed arrestato (Vol.133 f.459052) in una abitazione di via Galletti

n.247 ove, insieme alla madre ed alle sorelle, si nascondeva sotto falso nome, detenendo numerose armi, una delle quali, secondo una perizia, poi smentita dai periti Martinetti e Morin, era stata utilizzata per consumare il 24.7.82 l'omicidio di Cina' Giacomo.

Per l'illegale detenzione delle armi ed altri minori reati - fra cui quello di favoreggiamento contestato a tale Marino Francesco, sotto il cui nome si nascondeva il Marchese - si instaurava apposito procedimento penale, che si concludeva in istruzione con ordinanza del 16 ottobre 1984 (Vol.133 f.459048), con la quale tutti gli imputati venivano rinviati a giudizio - anche Drago Giuseppe, madre del Marchese, e le di lui sorelle Angela e Vincenza.

Nel corso di detta istruzione e delle altre a carico del Marchese venivano espletate nuove perizie psichiatriche, a conclusione delle quali l'imputato veniva ritenuto in piene condizioni mentali di intendere e di volere, mentre del tutto inattendibili venivano giudicati i precedenti giudizi clinici che lo avevano dichiarato infermo di mente (Vol.59 f.419895).

Acquisite le risultanze di tali accertamenti penitali, veniva, con ordinanza del 21.4.84 (Vol.3/0 f.1431), disposta la riapertura dell'istruzione del procedimento gia' conclusosi con sentenza di proscioglimento del Marchese per vizio totale di mente (Vol.1/0 f.1) ed emesso nei confronti del predetto mandato di cattura n.163/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli venivano contestati i reati da cui con la predetta sentenza del 23 giugno 1981 era stato prosciolto ed inoltre la detenzione ed il porto illegali, in concorso con Gioe' Antonino, di munizioni per fucile calibro 12, rivoltelle calibro 38 e 38 special e calibro 357, nonche' di una rivoltella marca Taunus Brasil calibro 38 - la relativa imputazione era stata per mero errore materiale omessa nella epigrafe della sentenza istruttoria del 23 giugno 1981 ed aveva formato oggetto di contestazione suppletiva al Gioe' nel corso del dibattimento di primo grado-.

Interrogato (Vol.4/0 f.040164), il Marchese insisteva nell'atteggiamento di apparente insania mentale gia' considerato frutto di simulazione nella relazione peritale del 25 febbraio 1984 (Vol.59 f.4). Il P.M., cui gli atti venivano a questo punto

trasmessi per la requisitoria, ne chiedeva il rinvio a giudizio del 25 febbraio 1984 (Vol.59 f.419895). Contenendo inoltre il fascicolo processuale gli atti relativi agli omicidi e tentati omicidi commessi in Altofonte ad opera di ignoti in danno di Melchiorre e Sorrentino Salvatore, Marfia Stefano, Alotta Giovan Battista, Sovarino Giuseppe e Alotta Andrea - trattavasi di stralcio ordinato con la sentenza istruttoria del 23 giugno 1981 - e, non essendo emersi nel corso dell'istruzione elementi che consentissero di identificarne gli autori, il P.M. altresì chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti degli ignoti, tali rimasti, ed il relativo provvedimento veniva depositato il 22 marzo 1985 (Vol.4/0 f.040181).

Con ordinanza del 28 settembre 1984 (Vol.4/0 f.040177), rilevandosi la connessione subbiettiva ed obiettiva tra i reati ascritti al Marchese di cui al mandato di cattura n.163/84 e quelli allo stesso contestati nel corso del procedimento n.132/82-C, veniva disposta la riunione delle due separate istruttorie.

E' di tutta evidenza l'esistenza di sufficienti prove di responsabilita' del Marchese in ordine al traffico di droga gestito da agguerrita

organizzazione mafiosa che utilizzava il "covo" di via Pecori Giraldi, ove il 7 luglio 1979 furono ritrovati ben 4 chilogrammi di eroina pura.

Invero l'esistenza della organizzazione, la sua natura e l'oggetto della sua attivita' incontestabilmente ormai risultano dalla sentenza emessa il 7 dicembre 1983 della Corte di Appello di Palermo, (Vol.198 f.501063), che ha confermato la condanna gia' inflitta in primo grado (Vol.6/L f.128) a Bagarella Leoluca ed Gioe' Antonino sul presupposto che costoro proprio con Antonino Marchese si fossero associati per commettere piu' delitti volti allo spaccio di sostanze stupefacenti. E tale sentenza, confermata per questa parte in Cassazione, e' divenuta irrevocabile il 28 gennaio 1983 nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione di taluni la cui posizione non e' oggetto di esame nel presente procedimento.

Per altro, se il Bagarella e' risultato essere il principale occupante ed utente dell'appartamento di via Pecori Giraldi, e' certo che proprio Marchese Antonino gliene aveva procurato la disponibilita', essendone egli il proprietario (rectius: il promittente compratore), come emerge

dalla stessa documentazione, rinvenuta nel "covo". E che a cio' non si fosse limitato, restando estraneo all'organizzazione delittuosa, e' dimostrato dalle stesse circostanze del suo arresto, avvenuto mentre egli era intento alla ricerca di una pistola poco prima lasciata cadere per strada, le cui munizioni si ritrovano proprio in via Pecori Giraldi (e non il tipo di arma corrispondente: servivano, pertanto, per quella del Marchese). Ne' era rimasto estraneo agli interessi della organizzazione, se e' vero che, oltre ai vari immobili di cui e' risultato proprietario, la cui documentazione e' stata ritrovata in via Pecori Giraldi, persino alla di lui madre Drago Giuseppa risulta intestato uno dei contratti preliminari di acquisto di appartamenti rinvenuti nel "covo".

I rapporti fra il Bagarella e Marchese Antonino, inoltre, da tempo si erano estesi all'intera famiglia del giovane, della cui abitazione, in via Michele Cipolla N.106, il Bagarella, allora gia' latitante, era abituale frequentatore, secondo la testimonianza resa dalla portiera dello stabile e le risultanze della documentazione fotografica rinvenuta, ove il corleonese appare ritratto in pose affettuose con tutti i suoi ospiti e,

segnatamente, con Marchese Vincenza, sorella di Antonino, con la quale si era ufficialmente fidanzato, festeggiando l'evento con distribuzione di bomboniere di confetti nei cui biglietti ricordo appariva sotto il falso nome di Mondello Mario (quest'ultimo e' il cognome della madre del Bagarella).

Insostenibile sarebbe poi l'assunto - mai peraltro prospettato dal Marchese, che si e' sempre rifiutato, simulando la pazzia, di rendere sensate dichiarazioni nel corso dei suoi interrogatori - secondo cui i rapporti tra i Marchese ed il Bagarella dipendevano soltanto del legame sentimentale tra quest'ultimo e la sorella di Antonino. Non si spiegherebbe altrimenti l'accertata frequenza del Marchese nel "covo" del latitante, il rinvenimento ivi di documenti pertinenti alla famiglia Marchese e di munizioni sicuramente riferibili all'arma posseduta da Antonino.

Le successive dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo di Antonino, Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore hanno soltanto confermato una realta' probatoria gia' ampiamente

acquisita agli atti, meglio chiarendo la collocazione, gia' per altro scontata, dei prevenuti nell'ambito delle varie famiglie mafiose di Cosa Nostra.

Bagarella Leoluca, invero, risulta appartenere alla famiglia corleonese ed Marchese Antonino sicuramente a quella capeggiata dal famigerato zio Marchese Filippo, capo della sanguinaria cosca di Corso dei Mille.

L'episodio del rinvenimento in via Pecori Giraldi di cosi' rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti, del valore di alcuni miliardi e, pertanto, certamente non di pertinenza dei singoli personaggi utilizzatori del "covo" ma di ben piu' vasta organizzazione capace di disporre di cosi' ingenti mezzi finanziari, necessari per l'approvvigionamento, dimostra di conseguenza, confermando e riscontrando quanto piu' tardi verra' dichiarato dal Buscetta e dal Contorno, che gia' nel 1979 la cosca corleonese era perfettamente inserita nel traffico di droga; e che anche in tale ramo di attivita' aveva trovato in Palermo saldisime alleanze nelle famiglie di "Corso dei mille" di Altofonte, sicuramente coinvolte nello stesso traffico tramite il Marchese ed il Gioe' - quest'ultimo persona molto
l e g a t a a i

Di Carlo. Alleanze mantenute e rafforzate piu' tardi nel corso della c.d. "guerra di mafia", condotta per l'affermazione della egemonia corleonese e durante la quale taluni efferati omicidi di avversari o potenziali avversari delle famiglie emergenti ed altri reati minori risultano esser stati commessi proprio da Marchese Antonino, come viene piu' circostanziatamente esposto in altra parte della presente sentenza.

In questa sede basta aggiungere a quanto piu' sopra dettagliatamente esposto che, secondo Sinagra Vincenzo di Antonino, allorché venne tratto in arresto, quale responsabile della c.d. strage di Bagheria, ed inviato in osservazione all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, Marchese Giuseppe, il di lui fratello Antonino ebbe a dire a Sinagra Vincenzo di Salvatore "Tempesta" che si sarebbe recato in quella città per far dichiarare infermo di mente il congiunto. Ed in effetti, sempre secondo il Sinagra, Marchese Antonino era partito con altri due "picciotti" della cosca alla volta di Reggio Emilia, ottenendo lo scopo prefissosi.

Tale episodio e' certamente rivelatore di quella forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo,

in cui appunto si sostanzia il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso previsto dall'art.416 bis C.P..

La via della simulazione della pazzia e' stata d'altra parte seguita anche da Marchese Antonino e, come si vedra', da altri aderenti a Cosa Nostra, che, di fronte alla imponenza delle prove raccolte a loro carico non hanno saputo far meglio che adottare tale linea difensiva, in cio' confortati per altro dai risultati favorevoli ottenuti in precedenza da coimputati, non ultimo lo stesso Antonino Marchese, il quale, come si e' prima detto, ottenne ben presto la liberta' dopo l'arresto del luglio 1979, essendo stato riconosciuto infermo di mente (per tale fatto ed altri analoghi risulta esser stato iniziato procedimento penale nei confronti del dr. Mirabile direttore del manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto).

E che Marchese Antonino sia un simulatore, oltre che dalla perizia psichiatrica espletata nel presente procedimento (Vol.59 f.419892), risulta anche dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo, il quale, nel riconoscerlo fotograficamente, lo ha indicato come "persona in atto detenuta che fa finta di essere pazzo". Nessun dubbio quindi sulla sua sanita' mentale e sul suo atteggiamento simulatorio.

Lo stesso Sinagra ha anche dichiarato di averlo visto piu' volte nella villa del sanguinario zio Marchese Filippo, in compagnia di quest'ultimo e di altri accoliti della cosca, quali Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio, Rotolo Salvatore, Senapa Pietro e, spesso presente, l'avv. Chiaracane, il quale si intratteneva a colloquiare col Marchese Filippo, passeggiando con quest'ultimo nell'agrumeto.

Nessun dubbio pertanto sulla esistenza di sufficienti prove di colpevolezza a carico del Marchese in ordine ai reati associativi contestatigli.

Degli omicidi e degli altri reati minori connessi si occupa, come si e' detto, altra parte della presente sentenza (Capitolo IX).

Quanto al contestato traffico di sostanze stupefacenti vale quanto esposto in ordine alla scoperta dei quattro chili di eroina nel "covo" di via Pecori Giraldi, rilevando inoltre che ad esso l'imputato non avrebbe potuto per certo esser rimasto estraneo, tenuto conto dei suoi stretti rapporti di parentela col capo della cosca e della sua posizione

di rilievo dallo stesso occupata in seno alla "famiglia".

Conferma se ne trae dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, che, oltre alla esistenza di rapporti con Tinnirello Gaetano, anch'esso della cosca di Corso dei Mille, documentano quelli, molto intensi tra l'imputato e lo zio Marchese Filippo.

Cio', ovviamente, nulla aggiunge alle gia' abbondanti risultanze processuali in proposito acquisite, ma non e' fuori luogo sottolineare che fra il dicembre 1976 ed il settembre 1978, in meno di due anni e quando Marchese Antonino aveva appena compiuto venti anni di eta', risulta egli aver ricevuto dal famigerato zio, in varie rimesse, la somma di oltre 31.000.000 di lire, sulla cui provenienza e sulle ragioni della sua consegna non appare il caso di intrattenersi oltre.

Osserva la Corte che, sulla base della dettagliata analisi sopra riassunta e in considerazione delle osservazioni e delle prove evidenziate in altra parte della sentenza (Capitolo IX omicidi della cosca di Corso dei Mille), sussistono evidenti prove di reita' che mettono in risalto la personalita' criminale del prevenuto. Va affermata la

responsabilita' di lui in ordine a tutti i reati ascrittigli, fatta eccezione per i capi 339, 340 e 341 da cui deve essere assolto per insufficienza di prove (per le ragioni esposte in Capitolo IX parag. 18 cui si rimanda) e per quelli di cui ai capi 212 e 213 per non aver commesso il fatto (vedi su cio' Capitolo VI parag. 6).

Data la gravita' dei reati per cui se ne afferma la responsabilita' e la spiccata personalita' criminale del prevenuto, dimostrata anche dal suo contegno processuale, il Marchese va condannato alla pena dell'ergastolo e di L.200.000.000 milioni di multa, cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

MARCHESE Antonino

a) Ha ricevuto l'assegno bancario n.9201707 del 05.04.1979 di lire 900.000 tratto sul c/c n.38518/10 intrattenuto da TINNIRELLO Gaetano, nato a Palermo il 16.1.1946, preso la C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -.

b) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.29632945 del 16.09.1977 di lire 500.000;
n.17088165 del 01.12.1977 di lire 2.500.000;
n.29624958 del 13.12.1976 di lire 320.000;
n.29632941 del 25.08.1977 di lire 12.500.000;
n.29629973 del 02.06.1977 di lire 500.000;
n.29629972 del 27 05 1977 di lire 5.000.000;
n.20748567 del 29.09.1978 di lire 10.000.000,

tratti da MARCHESE Filippo nato a Palermo il
14.9.1938, sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia -
agenzia 20 di Palermo -.

Marchese Filippo

Indicato anche da Calzetta Stefano (Vol.11 f.402823, 402838-402840-402841-402842, 402854, 402861, 402872, 402880-402881, 402887, 402897, 402898-402899, 402903) (F.P. f.221022-221023, 220852) fra i protagonisti della c.d. "guerra di mafia" e ritenuto pertanto responsabile di numerosi omicidi consumati ai danni dei c.d. "perdenti" nonche' di un grave danneggiamento subito dai fratelli dello stesso Calzetta per presumibile reazione delle cosche mafiose alla collaborazione prestata alla Giustizia dal congiunto, Viene inchiodato alle sue pesantissime responsabilita' dalle chiamate di correo, costanti, dettagliate e implacabili del Sinagra Vincenzo n. nel 1956.

A seguito di queste ultime (Vol.1/F f.011766-011777) + (F.P. f.258180 - 258186, 258194 - 258196, 258199 - 258205, 258208 - 258211, 258214 - 258216, 258220 - 258230, 258234, 258236, 258238, 258244 - 258246, 258250, 258252, 258254, 258257 - 258262, 258270 - 258281, 258284 - 258292, 258299, 258307, 258311, 258312, 258323, 258325, 258327 - 258328, 258333, 258334, 258336, 258338, 258341,

258343, 258345, 258347, 258349 - 258352, 258357, 258359, 258381) + (Vol.80 f.437961, 437963, 437979) + (Vol.86 f.439569 - 439573) + (Vol.146 f.469722 - 469726), con le quali il pentito, ribadendone la qualita' di capo della cosca di Corso dei Mille, lo indicava quale responsabile e talvolta materiale autore di altri numerosi omicidi (Manzella Cesare etc.) e di una impressionante serie di danneggiamenti, estorsioni, furti e rapine, detti reati ed altri minori connessi, fu perseguito con diversi mandati di cattura con i quali gli furono imputati i delitti di cui al capo di imputazione, rimasti tuttavia senza effetto in quanto egli si e' mantenuto latitante.

Gli elementi di prova, di grande imponenza, a suo carico emergono principalmente, oltre che dalle risultanze dei menzionati rapporti di polizia giudiziaria, anche dalle richiamate dichiarazioni rese da Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo di Antonino, da quelle rese, come si e' visto, da Buscetta Tommaso (Vol.124 bis f.450004, 450153) , da quelle di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456534, 456566, 456630, 456635, 456681, 456722, 456732) e Di Marco Salvatore (Vol.34/F

f.016426, 419717), nonche' dalle significative ammissioni della teste Buscemi Michela sentita al dibattimento nell'udienza del 18 luglio 1986 (f.035224 ss.).

Da esse si evince che egli e' il capo sanguinario ed egemone della famiglia di Corso dei Mille, ispiratore e spesso partecipe materiale, di tanti atroci delitti descritti nei particolari dal Sinagra Vincenzo cl.1956.

Di detta cosca era in origine capo Chiaracane Pietro ed alla sua morte, avvenuta circa venticinque anni fa, dopo un lungo periodo di "interregno" dovuto alla natura molto turbolenta e poco omogenea della "famiglia", la reggenza era stata affidata a Di Noto Franco. Successivamente, come ha riferito il Buscetta, venne nominato capo Marchese Filippo, detto "Milinciana ", che era colui che maggiormente si era dato da fare per ottenere tale carica.

Il Marchese ha il controllo della zona di Corso dei Mille e sovrintende a tutte le attivita' delittuose della cosca, che vanno dalla imposizione di tangenti ai commercianti ivi operanti, alle rapine, effettuate col suo preventivo assenso e col suo diritto ad ottenere la gran parte della refurtiva, ai

danneggiamenti mediante ordigni esplosivi, alla consumazione di efferati omicidi (alcuni commessi personalmente dal Marchese, che soleva strangolare le proprie vittime, dissolvendone poi i corpi negli acidi), al traffico di droga.

In tali illecite attivita' egli opera in collegamento con esponenti di altre cosche mafiose ed in particolare coi corleonesi, per i quali la zona di Corso dei Mille costituisce uno dei punti di maggiore appoggio.

I legami tra il suo sanguinario gruppo e Bagarella Leoluca, cognato di Riina Salvatore e "uomo d'onore" della famiglia di Corleone, sono stati riscontrati in occasione della scoperta del "covo" di via Pecori Giraldi, cui facevano capo lo stesso Bagarella ed Marchese Antonino, nipote dell'imputato in esame per parte del padre Vincenzo, nella cui casa in via Michele Cipolla, come esposto in altra parte della sentenza, dedicata all'omicidio del dr. Boris Giuliano, il predetto Bagarella spesso si recava, essendosi tra l'altro fidanzato con Marchese Vincenza, figlia di Vincenzo e sorella di Antonino.

Il clan dei Marchese e' stato inoltre indicato dal Calzetta come un gruppo mafioso

alleato con quello degli Zanca e dei Tinnirello, col quale ultimo intercorrono anche rapporti di parentela. Tinnirello Benedetto, infatti, e' coniugato con una sorella di Marchese Filippo. E, secondo lo stesso Calzetta, la famiglia Marchese, gerarchicamente inferiore solo a quella dei Greco e sullo stesso livello di quella degli Spadaro, gestisce i propri traffici illeciti unitamente a tutti i gruppi suddetti, con ripartizione dei proventi secondo la rispettiva importanza.

Gli utili vengono dai Marchese riciclati attraverso prestanomi, titolari di societa' ed imprese in cui vengono appunto investite le somme di denaro ricavate principalmente dal traffico di droga.

Uno di tali prestanomi e' Fazio Salvatore, che, secondo quanto riferito da Sinagra Vincenzo di Antonino, gestiva, tra l'altro, un cantiere in via Messina Marine, nel quale lo stesso Sinagra, su incarico del Marchese, venne inviato a svolgere le mansioni di sorvegliante. Il suo collegamento con l'imputato in esame risulta per altro dalla identificazione del medesimo in data 23 marzo 1974 in quel di Gaeta, mentre insieme a Filippo, ed a Marchese Pietro ivi si trovava per

accompagnare Marchese Giuseppe cola' inviato al soggiorno obbligato.

Anche dalle deposizioni di Melluso Giovanni (Vol.71 f.135211) e Totta Gennaro (Vol.4 f.12), (Vol.72 f.67 e segg.) e (Vol.72 f.72) e segg.) emergono i legami dei Marchese con esponenti di rilievo delle altre cosche ed il loro coinvolgimento nella c.d. "guerra di mafia".

Ha riferito infatti il Melluso che Fidanzati Gaetano, durante il periodo in cui erano stati insieme detenuti, gli aveva parlato dei fratelli Marchese di Corso dei Mille come persone cui era molto vicino e che di costoro aveva sentito anche parlare da Puccio Vincenzo nei medesimi termini. Anche Bagarella Leoluca gliene aveva parlato, dicendogli che era fidanzato con una giovane appartenente a tale famiglia e mostrandosi qualche tempo dopo dispiaciuto per il fatto che quest'ultima era stata arrestata (in occasione dell'ultimo arresto di Marchese Antonino).

Totta Gennaro, da parte sua, ha dichiarato di aver appreso da Grado Vincenzo che la "famiglia" dei Marchese di Corso dei Mille si era alleata con i Greco e con i corleonesi nella

azione di sterminio del clan Inzerillo-Bontate-Grado-.

Indicativo della pericolosità del Marchese e della sua cosca, sono poi le complicità di cui lo stesso sembra godere in seno ad organi pubblici, che si sostanziano in contiguità e connivenze con dipendenti dello Stato, che al Marchese forniscono notizie riservate, ricevendo in cambio compensi in denaro o d'altro genere.

Ha infatti riferito il Sinagra che il Marchese dispone di informatori sia presso gli organi di Polizia che al Palazzo di Giustizia, di guisa che è sempre in condizione di essere informato di tutto ciò che lo riguarda.

In particolare il Sinagra ha riferito di aver appreso dall'omonimo cugino "Tempesta" che un "commissario del 1 Distretto di Polizia" di via Roma era collegato col clan di Marchese Filippo, al quale forniva notizie in ordine ai fatti che potevano in qualche modo riguardarlo, venendone in cambio pagato. Lo stesso "Tempesta" alcuni giorni prima della presentazione del rapporto del 13 luglio 1982, aveva informato il cugino dell'imminenza di tale operazione di Polizia, consigliandogli di dormire fuori casa per alcune notti.

Il "Tempesta" inoltre avrebbe parlato al cugino di generici collegamenti della cosca dei Marchese con la Guardia di Finanza, concernenti in particolare l'attivita' di contrabbando di tabacchi e di droga posta in essere da Vernengo Pietro, con il quale lo stesso "Tempesta" aveva lavorato in tali settori.

Ed in effetti inquietanti collegamenti con esponenti della cosca di Corso dei Mille sono stati accertati in relazione a due appartenenti alle forze di Polizia: tale M.llo Mazziotta e tale Brig. Cacciatore, notato quest'ultimo piu' volte da Sinagra Vincenzo, che lo ha fotograficamente riconosciuto, presso il bar di Piazza S.Erasmo di Caruso Vincenzo e la pescheria di Tagliavia Pietro, ove lo stesso riceveva merce che portava via senza pagare. Sia l'uno che l'altro dei due sottufficiali sono stati indiziati di reato nel presente procedimento penale e, pur protestandosi del tutto innocenti (Vol.99 f.442941) + (Vol.90 f.441238), hanno quanto meno ammesso rapporti di frequenza e conoscenza, asseritamente dovuta a ragioni di ufficio o al caso, con esponenti della cosca del Marchese.

Per quanto poi riguarda le infiltrazioni nell'ambiente giudiziario, un ruolo certamente di primo piano riveste l'avv. Chiaracane Salvatore, il quale, tra l'altro, funge, secondo il Sinagra, da collegamento tra il Marchese e gli elementi della cosca ristretti presso il carcere dell'Ucciardone, ai quali faceva pervenire gli ordini del capo o li avvertiva dell'arrivo del magistrato invitandoli a simulare la pazzia.

Anche nell'ambito delle Poste il Marchese disporrebbe di basisti che gli forniscono le notizie necessarie per la realizzazione di rapine ai danni dell'Amministrazione.

La pericolosità ed il ruolo di capo assoluto della cosca rivestiti dal Marchese emergono inoltre da tutta una serie di dichiarazioni rese dal Sinagra nel corso dei numerosi interrogatori cui è stato sottoposto.

Egli ha invero riferito che il Marchese, il quale era furibondo nei confronti del Generale Dalla Chiesa per la sua attività contro la mafia, aveva dato incarico a Rotolo Salvatore di seguirlo in una villa alle falde di Monte Pellegrino, lungo la strada che porta a Vergine Maria. Il Rotolo aveva poi riferito che il Generale era

guardato a vista e che l'unico modo per eliminarlo era quello di assassinarlo mentre si trovava a mare.

Analoghi sentimenti il Marchese nutriva nei confronti del giudice Falcone, che riteneva responsabile di comportamenti eccessivamente rigorosi nei riguardi degli aderenti alle cosche mafiose nonche' dei sequestri dei patrimoni di questi ultimi. In particolare Sinagra Vincenzo "Tempesta" aveva riferito all'omonimo cugino che il Falcone era costantemente seguito per cogliere il momento buono ad ucciderlo. Di tale argomento Vincenzo Sinagra di Antonino aveva poi sentito parlare il Marchese con Greco Giuseppe "scarpazzedda" nella villa dove l'imputato in esame era solito rifugiarsi durante la sua latitanza.

Il Marchese, pur essendo il capo della cosca, commetteva gli omicidi per i motivi piu' banali, eseguendoli anche personalmente, cosi' dando sfogo alla sua indole sanguinaria. Lo stesso, che dava l'impressione di godere nell'uccidere le proprie vittime, pretendeva che anche coloro che lo aiutavano, o che comunque erano presenti, non si impressionassero.

Il Marchese era legato a Greco Michele, Gaetano, B e n e d e t t o ,

Giuseppe e Tinnirello Lorenzo, che frequentavano tutti la villa di Villabate ove il Marchese si nascondeva durante la latitanza.

Disponeva di numerosi rifugi in via Messina Marine, in Corso dei Mille ed in contrada Balate.

Suo braccio destro era Baiamonte Angelo, per tramite del quale diramava gli ordini agli aderenti alla cosca e distribuiva le armi occorrenti per le imprese criminose. Al Marchese, e per esso al Baiamonte, occorreva chiedere apposita autorizzazione per la consumazione di qualsiasi colpo criminoso nella zona. Contravvenendo a tale regola si rischiava la eliminazione fisica, come nel caso di Di Fatta Diego, ucciso per tale causa dallo stesso Sinagra Vincenzo di Antonino, e quello dei rapinatori che effettuarono il colpo al convoglio postale ferroviario presso lo scalo di Villabate Ficarazzelli.

Il Marchese, secondo il Sinagra, era attivamente inserito nel traffico delle sostanze stupefacenti e per suo conto Sinagra Antonino, cugino di Vincenzo, aveva trasportato ingenti quantitativi di denaro dell'ordine di centinaia di milioni.

Si rimanda alle parti della sentenza dedicate al loro specifico esame per quanto attiene ai singoli e numerosissimi episodi criminosi addebitati al Marchese (CAP. IX e XI), il quale per altro già' risulta condannato all'ergastolo per l'omicidio del cognato Marchese Pietro (riconducibile alla c.d. "guerra di mafia") e per la c.d. strage di Bagheria, in concorso col nipote Giuseppe, figlio del fratello Vincenzo. Il preminente ruolo del Marchese nell'ambito di Cosa Nostra risulta già' pertanto riconosciuto a seguito di pubblico dibattimento, sicche', pur non risultando, abbia egli fatto mai parte della "Commissione" dell'associazione criminosa, la sua sanguinaria ferocia, il suo ruolo di proconsole e braccio armato dei corleonesi a Palermo e quello di esecutore anche in prima persona di numerosissimi omicidi commessi nel corso della menzionata "guerra di mafia", inducono a ritenere che egli sia stato partecipe di numerosi omicidi.

In questa sede occorre ancora far cenno alle indagini bancarie espletate che hanno confermato i suoi legami coi vertici di Cosa Nostra ed il suo inserimento nel traffico delle sostanze stupefacenti.

Va, in proposito, premesso che sino alla fine del 1980 il Marchese fu socio nella Olimar

Costruzioni S.r.l., insieme a Oliveri Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano e Tinnirello Lorenzo, sicche' sono anche al Marchese riferibili le risultanze bancarie concernenti detta societa', di cui e' principalmente cenno nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di Giovanni Oliveri e che, comunque, confermano l'inserimento di costui, e dei suoi soci, nel traffico di droga.

E' stato inoltre accertato che prestanomi del Marchese erano Salvatore Fazio e Giuseppe Lupo e, pertanto, anche le analoghe risultanze bancarie che riguardano costoro sono al Marchese riferibili.

Personalmente il Marchese risulta aver emesso numerosi assegni a favore dei predetti Fazio Salvatore, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Oliveri Giovanni, Lupo Giuseppe nonche' a favore di D'Agostino Rosario, anch'egli coinvolto nel traffico di droga, Liistro Giovanni, prestanome del grosso trafficante di stupefacenti Spadaro Tommaso, e Nicola Di Salvo, gestore insieme a Vernengo Pietro della raffineria di droga scoperta nella via Messina Marine.

Va quindi affermata la sua penale responsabilita' in ordine a tutti i reati ascrittigli (assorbito nel capo 1, il capo 5, e nel capo 22 il capo 54); fatta eccezione dei capi da 57 a 59, da 89 a 91, da 115 a 120, da 129 a 130, da 137 a 140, 156, 157, da 181 a 185, da 209 a 213, 259, 260, da 270 a 272 dai quali va assolto per insufficienza di prove; e fatta eccezione per i capi da 81 a 88, da 95 a 100, da 121 a 123, da 131 a 133, da 145 a 149, da 153 a 155, da 158 a 176, 186 e 187, da 202 a 208, da 232 a 258, da 261 a 264, 303, 304, da 352 a 354 e 393 dai quali egli deve essere assolto con formula piena secondo quanto risulta nelle parti gia' citate della presente sentenza.

Per i reati in ordine ai quali viene affermata la sua penale responsabilita' il Marchese Filippo va condannato alla massima pena e a lire 200.000.000 di multa cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

Marchese Filippo

a) E' socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, costituita in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e le vendita di edifici per civile abitazione nonche' la realizzazione di opere stradali ed edili in genere, sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre a MARCHESE Filippo, che ha detenuto, fino all'1.9.1980, il 25% del capitale sociale, sono risultati soci:

- TINNIRELLO Benedetto fu Antonino e di Asciutto Maria, nato a Palermo il 5.1.1926, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945, con una partecipazione del 25% del capitale sociale;

- TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo
Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una
partecipazione del 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Lorenzo di Santo e di Vassallo
Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una
partecipazione del 25% al capitale sociale, rilevata
in data 1.9.1980 da Marchese Filippo.

Ha sottoscritto, in data 13.7.1979, fidejussione
indeterminata, presso la C.C.R.V.E. sede di Palermo, a
favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a
OLIVERI Giovanni.

Oliveri Giovanni ha sottoscritto, in data
8.1.1980, fidejussione indeterminata, presso la
C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della OLIMAR
COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a TINNIRELLO Benedetto
e TINNIRELLO Maria Giovanna di Santo e di Vassallo
Vincenza, nata a Palermo il 15.9.1951 - moglie di
Oliveri Giovanni

-.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data 2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., presso il Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

b) OLIVERI Giovanni ha tratto i seguenti assegni:

n.50135736 del 07.09.1979 di lire 20.000.000;
n.50134415 del 02.12.1978 di lire 1.200.000;
n.1154219 del 12.07.1978 di lire 2.000.000;
n.1152091 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;
n.1152092 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;
n.1134964 del 17.10.1977 di lire 4.200.000;

tutti all'ordine di MARCHESE Filippo;

c) Sul c/c della Olimar Costruzioni S.r.l. sono stati tratti i seguenti assegni bancari:

1) n.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000;
n.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000,

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce " S.r.l. Il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2) n.016365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000;
n.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000;
n.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000;
n.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000,

tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A., il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato a Palermo il 3.3.1944;

3) n.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000;
n.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000,

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940;

4) n.016340347 del 20.04.1980 di lire 17.370.000
n.016357504 del 05.01.1981 di lire 1.243.500

emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo e dell'I.C.RE. S.r.l.

L'I.C.RE. (Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha sede in Bagheria, contrada Serra di Falco, e ne e' socio GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938;

5) n.016340348 del 2.2.1980 di lire 5.000.000
negoziato da FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927;

6) n.016340341 del 28.1.1980 di lire 2.000.000
girato da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939;

7) n.016357505 del 6.1.1981 di lire 1.500.000

negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

8) n.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000

negoziato dalla GIUSEPPE DI MARIA S.p.A., con sede in Palermo, via Mattei - zona industriale Brancaccio - della quale e' amministratore unico DI MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

d) LUPU Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti assegni bancari:

1) a favore della OLIMAR S.r.l.:

n.066380993	del 26.01.1981	di lire	10.000.000
n.066380994	del 31.03.1981	di lire	5.000.000
n.072389623	del 30.04.1981	di lire	10.000.000
n.072389624	del 16.05.1981	di lire	5.000.000
n.072389626	del 16.09.1981	di lire	5.000.000
n.072389625	del 16.07.1981	di lire	5.000.000
n.066380995	del 30.05.1981	di lire	5.000.000
n.072389628	del 16.12.1981	di lire	5.000.000
n.072389627	del 16.11.1981	di lire	5.000.000

2) a favore di MARCHESE Filippo :

n.010139570	del 10.05.1979	di lire	165.500
n.016338264	del 27.11.1979	di lire	2.500.000
n.016340432	del 21.12.1979	di lire	1.000.000
n.016338265	del 15.12.1979	di lire	2.500.000

n.016338891	del 08.01.1980	di lire	5.000.000
n.016338266	del 20.01.1980	di lire	2.000.000
n.016338892	del 30.01.1980	di lire	2.500.000
n.016338893	del 28.02.1980	di lire	2.500.000
n.016343566	del 20.02.1980	di lire	1.500.000
n.016338896	del 30.03.1980	di lire	5.000.000
n.016346115	del 02.04.1980	di lire	1.400.000
n.016345639	del 21.04.1980	di lire	1.000.000
n.016353100	del 29.09.1980	di lire	1.800.000
n.016352821	del 16.09.1980	di lire	1.000.000
n.016338897	del 28.04.1980	di lire	5.000.000
n.016347205	del 28.04.1980	di lire	1.710.000
n.016364992	del 24.02.1981	di lire	2.273.000
n.016370613	del 19.06.1981	di lire	2.800.000
n.016370373	del 14.05.1981	di lire	2.800.000

e) Ha emesso i sottoelencati assegni bancari traendoli sul c/c nr.12239/20 dallo stesso intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -:

1) a favore di FAZIO Salvatore :

n.0291121	del 20.04.1979	di lire	120.000
-----------	----------------	---------	---------

girato ad OLIVERI G.ni

n.0291124	del 30.04.1979	di lire	100.000
-----------	----------------	---------	---------

girato ad OLIVERI G.ni;

n.0138401 del 08.05.1979 di lire 550.000;
n.6333632 del 11.12.1979 di lire 1.000.000;
n.6333531 del 26.11.1979 di lire 1.000.000;
n.6333635 del 26.11.1979 di lire 1.630.000

girato TINNIRELLO B.to

n.6333648 del 06.11.1979 di lire 1.000.000;
n.6333649 del 21.11.1979 di lire 440.000;
n.6333650 del 20.11.1979 di lire 800.000;
n.6340356 del di lire 1.000.000;
n.6340361 del 06.02.1980 di lire 1.900.000;
n.6340362 del 05.02.1980 di lire 2.000.000.

2) a favore di TINNIRELLO Benedetto :

n.6340369 del 03.03.1980 di lire 200.000;
n.6040360 del 28.01.1980 di lire 1.600.000
girato a Oliveri G.nni.

3) a favore di TINNIRELLO Gregorio, nato a
Palermo il 15.4.1957:

n.6341948 del 03.06.1981 di lire 5.400.000
girato altre persone.

4) a favore di Tinnirello Gaetano :

n.0795630 del 07.09.1979 di lire 1.050.000;
n.8580398 del 01.02.1979 di lire 1.380.000;
n.8580400 del 07.03.1979 di lire 2.000.000;
n.6340357 del 15.01.1980 di lire 250.000.

5) a favore di OLIVERI Giovanni:

n.0794747 del 02.08.1979 di lire 24.560.000;
n.6333641 del 18.09.1979 di lire 2.500.000;
n.8386391 del 18.01.1979 di lire 10.000.000;
n.0138410 del 10.07.1979 di lire 4.350.000.

6) a favore di LUPO Giuseppe :

n.8580395 del 01.02.1979 di lire 186.980
girato a tale NUCCIO Giuseppe;
n.0291123 del 24.04.1979 di lire 600.000;
n.6341945 del 01.06.1981 di lire 550.000;
n.6340353 del 08.02.1980 di lire 300.000;
n.6340358 del 21.01.1980 di lire 100.000;
n.6340355 del ? di lire 1.000.000.

7) a favore di D'AGOSTINO Rosario nato a Palermo
il 20.6.1945:

n.0795624 del 22.08.1979 di lire 800.000

girato altre persone;

n.6333642 del 22.08.1979 di lire 500.000

girato altre persone.

8) A favore di **MARCHESE** Gregorio di Saverio,
nato a Palermo il 6.4.1944:

n.0138440 del 10.05.1981 di lire 3.500.000;

n.6341944 del 28.05.1981 di lire 200.000.

9) a favore di **LIISTRO** Giovanni, nato a
Canicattini Bagni il 29.9.1930:

n.8580396 del 05.02.1979 di lire 2.000.000.

f) Ha ricevuto l'assegno bancario nr.0309680 del
20.06.1979 di lire 765.000 emesso da **TINNIRELLO**
Gaetano, che poi ha girato a **LUPU** Giuseppe.

g) Ha ricevuto da **FAZIO** Salvatore l'assegno
bancario nr.304183 del 28.09.1978 di lire 11.500.000
tratto sul c/c 2254/13 intrattenuto da

LICCARDO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 16.8.1946, presso la Banca Fabbrocini - filiale di Marano di Napoli -.

h) Ha ricevuto da FAZIO Salvatore ed INCHIAPPA Giovan Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951 i seguenti assegni bancari:

n.016337121	del 25.11.1979	di lire	5.000.000
n.016338174	del 27.11.1979	di lire	1.000.000
n.016337122	del 30.10.1979	di lire	15.000.000
n.016338177	del 02.12.1979	di lire	8.500.000
n.016338175	del 27.11.1979	di lire	500.000
n.016338180	del 20.12.1979	di lire	5.000.000
n.016366652	del 03.06.1981	di lire	4.350.000
n.016338179	del 22.12.1979	di lire	1.500.000

i) GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922, ha tratto l'assegno nr.10092525 dell'8.7.1983 di lire 20.000.000 all'ordine della Olimar Costruzioni S.r.l..

l) Ha tratto sul c/c n.7178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo - l'assegno n.20747334 del 28.5.1979 di lire 2.000.000, all'ordine di DI SALVO

Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, che l'ha negoziato.

m) Ha tratto sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo - i seguenti assegni:

1) n.29632945 del 16.09.1977 di lire 500.000;
n.17088165 del 01.12.1977 di lire 2.500.000;
n.29624958 del 13.12.1976 di lire 320.000;
n.29632941 del 25.08.1977 di lire 12.500.000;
n.29629973 del 02.06.1977 di lire 500.000;
n.29629972 del 27.05.1977 di lire 5.000.000;
n.20748567 del 29.09.1978 di lire 10.000.000,

tutti all'ordine di MARCHESE Antonino, nato a Palermo l'11.3.1957, ed ivi residente in via Michele Cipolla n.106.

2) n.29632947 del 04.12.1977 di lire 290.000;
n.29624955 del 07.12.1976 di lire 630.000;
n.50134454 del 12.07.1979 di lire 750.000;
n.50134455 del 16.07.1979 di lire 6.000.000;
n.20748587 del 20.03.1979 di lire 2.000.000;
n.20748582 del 22.03.1979 di lire 7.000.000;

n.20748581 del 22.03.1979 di lire 15.000.000,

tutti emessi all'ordine di OLIVERI Giovanni.

3) n.17088173 del 22.12.1977 di lire 750.000,
girato a TINNIRELLO Gregorio

4) n.9685192 dell'11.11.1974 di lire 5.000.000,
emesso all'ordine di BISCONTI Ludovico, nato a
Belmonte Mezzagno il 2.1.1927.

5) n.14455841 del 03.05.1975 di lire 900.000;
n.14455850 del 26.05.1975 di lire 500.000;
n.14456589 del 26.06.1975 di lire 1.000.000,

emessi all'ordine di FAZIO Salvatore

6) n.14456574 del 05.08.1975 di lire 1.800.000,
emesso all'ordine di TINNIRELLO Benedetto.

7) n.29632943 del 02.09.1977 di lire 1.285.000,
girato a GUIDA Andrea, nato a Palermo
il 1.9.1956.

8) n.29624945 del 05.05.1977 di lire 835.000,
emesso all'ordine di INCHIAPPA Giovan Battista.

9) n.50134421 del 05.02.1979 di lire 1.000.000;
n.29624950 del 20.05.1977 di lire 1.100.000,
emessi all'ordine di LIISTRO Giovanni.

10) n.50134440 del 14.03.1979 di lire
340.000;

n. 8727987 del 28.03.1979 di lire 830.000;

n. 8727984 del 16.03.1979 di lire 900.000;

n. 8727982 del 28.04.1979 di lire 550.000,

tutti emessi all'ordine di MINEO Settimo, nato a
Palermo il 28.11.1938, dei quali gli ultimi tre tratti
sul c/c n.12239/20.

11) n.010794748 di lire 700.000, tratto sul c/c
n.12239/20 ed emesso all'ordine di D'AGOSTINO Rosario.

12) n. 50134437 del 05.03.1979 di lire
8.500.000;

n.010794742 del 12.07.1979 di lire 700.000,

emessi all'ordine di SANFILIPPO Ettore, dei
quali il secondo tratto sul c/c n.12239/20.

13) n. 50134447 del 22.06.1979 di lire
400.000,

emesso all'ordine di ANSELMO Vincenzo.

Marchese Giuseppe n.12.12.1963

E' da premettere che, successivamente all'esito della perizia sulle impronte papillari che lo ha indicato come autore, insieme con altri, della c.d. strage di Bagheria - per la quale egli e' stato condannato alla pena dell'ergastolo - nel corso del presente procedimento il prevenuto non ha mai reso interrogatori, assumendo in presenza dei giudici un atteggiamento di completa assenza e tacendo financo sulle proprie generalita', con cio', aderendo anch'egli ad uno stantio copione, caro alla cosca di Corso dei Mille cui egli appartiene secondo le rivelazioni del Sinagra, del Calzetta e secondo le ulteriori risultanze istruttorie.

E infatti egli e' un giovanissimo rampollo della famiglia mafiosa dei Marchese, figlio di Vincenzo e nipote del sanguinario Marchese Filippo, capo della cosca di Corso dei Mille. E' altresì fratello di Marchese Antonino, pericoloso killer di Cosa Nostra.

Ma a parte gli anzidetti vincoli familistici, il radicato inserimento di costui nella cosca mafiosa dei

Marchese ed i collegamenti con esponenti delle altre cosche emergono chiaramente da fatti specifici, che dimostrano oltre ai predetti legami anche la partecipazione in prima persona dell'imputato ad efferati fatti di sangue.

Infatti, nel corso di servizi preventivi effettuati nella zona di Brancaccio, personale della Polizia di Stato fermava, il 15 gennaio 1982, l'autovettura Volkswagen Golf GTI sulla quale si trovavano Marchese Giuseppe, Spadaro Francesco di Giuseppe e Inchiappa Giovan Battista, che venivano trovati in possesso di due rivoltelle Smith and Wesson calibro 38 special cariche, con numerosissime munizioni di scorta (rapporto 15 gennaio 1982 a (Vol.5 f.243) o a (Vol.12/H f.2)).

La contemporanea presenza dei tre a bordo di una veloce autovettura, le armi micidiali di cui disponevano, le numerose munizioni, la zona in cui erano stati fermati (gia' teatro in quel periodo di numerosi omicidi) ed infine l'estrazione mafiosa dei medesimi sono tutti elementi che suffragano in pieno le rivelazioni, gia' peraltro riscontrate da tutta una vasta serie di singolari corrispondenze, del

Sinagra Vincenzo, offrendo nel contempo la dimostrazione piu' convincente del suo inserimento nella cosca capeggiata dallo zio e della pericolosita' che gli deve essere attribuita.

Ed invero, proprio in occasione di detto arresto ed in sede di comparazione si accertava che le impronte digitali di Marchese Giuseppe corrispondevano ad una della impronte rilevate sulla Fiat 128 adoperata dagli autori del triplice omicidio di Bagheria di cui si e' detto. E proprio a tale accertamento va ricondotto l'omicidio del Prof. Giaccone Paolo, ucciso soltanto perche' incaricato di svolgerlo dall'autorita' giudiziaria ed avendolo espletato giungendo alla conclusione di identita' fra le impronte del Marchese e quelle rilevate sulla autovettura dei killer; fatto che costituisce ulteriore prova della ferocia di organizzazione mafiosa che non esita a trucidare un professionista, reo soltanto di aver fatto il proprio dovere, respingendo decisamente qualsivoglia intimidazione.

La pericolosita' del Marchese, per altro, ha trovato ben precisa conferma nelle dichiarazioni di Calzetta Stefano (Vol.11 f.68) e (Vol.11 f.73), che lo ha espressamente indicato come killer degli

Spadaro ed al servizio di tutta l'organizzazione mafiosa.

Sinagra Vincenzo di Antonino lo ha poi indicato come partecipe dell'omicidio di Rugnetta Antonino del quale si occupa altra parte di questa sentenza (omicidi della cosca di Corso dei Mille) alla quale fin d'ora si rimanda.

Quanto poi all'omicidio del Giaccone, il Sinagra ha riferito (Vol.1/F f.12), (fasc.pers. f.20, 22 e 182)) di aver appreso dall'omonimo cugino detto "Tempesta che il professionista era stato ucciso per aver accertato l'appartenenza al Marchese Giuseppe dell'impronta rinvenuta sull'autovettura impiegata dagli autori dell'omicidio di Bagheria ("una strage avvenuta fuori Palermo").

Non rimangono, pertanto, dubbi sull'appartenenza del Marchese a Cosa Nostra.

Anche Marchese Giuseppe, come gia' accennato, al pari del fratello Antonino e numerosi altri, ha seguito la via della simulazione della pazzia. Ed invero, interrogato dal P.M. subito dopo la notifica dell'ordine di cattura per il triplice omicidio di Bagheria, si e' limitato a

pronunciare frasi sconnesse, quali "voglio la nave" e simili e cio' nonostante, interrogato pochi giorni prima dello stesso magistrato in relazione al reato di detenzione e porto illegale di armi per il quale il 15 gennaio 1982 era stato tratto in arresto, avesse reso un normale interrogatorio, difendendosi in maniera lucida e precisa.

Il medesimo atteggiamento ha tenuto poi per tutto il corso del processo, come del resto aveva gia' fatto dinanzi alla Corte di Assise di Palermo, che lo ha condannato all'ergastolo per il triplice omicidio di Bagheria.

Durante l'istruzione di quest'ultimo procedimento e' stato sottoposto a perizia psichiatrica (Vol.2/H f.83), che lo ha riconosciuto semi infermo di mente. L'accertamento, con ben altro esito, e' stato pero' rinnovato nel presente procedimento, essendo insorti seri dubbi sulla esattezza del primo elaborato peritale, non foss'altro per quanto riferito da Sinagra Vincenzo di Antonino, che aveva appreso dall'omonimo cugino " Tempesta" (anche quest'ultimo autore della solita sceneggiata di apparente follia) che Marchese Antonino, dopo l'arresto del fratello, intendeva recarsi presso l' Ospedale psichiatrico

giudiziario di Reggio Emilia, ed in effetti si era ivi recato con altri due "picciotti" della cosca, per far dichiarare infermo di mente il fratello.

Secondo la nuova relazione peritale (F.P. f.49), Marchese Giuseppe e' perfettamente sano di mente e simula la pazzia ed ovviamente le conclusioni dei periti, sorrette da piu' che esauriente motivazione, alla quale si rimanda, sono pienamente condivise da questa Corte, anche perche' appaiono prive di consistenza le osservazioni della consulenza di parte (Vol.181 f.291), nelle quali, tra le altre inaccettabili argomentazioni fatte da professionista che non risulta sia mai intervenuto alle interviste del periziando da parte del collegio peritale, si rimprovera a quest'ultimo di non aver tenuto conto dei precedenti familiari di Marchese Giuseppe, che in buona sostanza si rifanno all'identico atteggiamento simulatorio posto in essere dal fratello Marchese Antonino. La concomitanza per contro di tali pittoreschi ma scoperti tentativi di assicurarsi l'impunita' di gravissimi delitti, attraverso il ricorso a frasi strampalate e ad un atteggiamento distaccato, dismesso, tuttavia, appena allontanatosi dai giudici, non soltanto rafforza la convinzione -

oggetto di pregevoli osservazioni diagnostiche della perizia in atti a cura del Prof. Traina Francesco e del dott. Lauro Salvatore, (Istrutt. 246911 e segg.) - ma fornisce altresì la misura della callida pericolosità del soggetto.

Per altro, già a conclusione dell'interrogatorio cui venne sottoposto il 29 settembre 1982 (F.P. f.1) il Marchese, che si limitò a mantenersi con un sorriso ebete in silenzio, l'istruttore accertò, e ne diede atto a verbale, che l'imputato, lasciata la stanza del giudice e recatosi nel vicino cortile, confabulava animatamente con Alberti Gerlando e si addossava quindi alla rete delimitante lo spiazzo, parlando con altri detenuti che si trovavano all'esterno di essa.

Va, pertanto, affermata la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1 e a quelli 150, 151, e 152.

Va, per contro, assoluto dal reato di cui al capo 10, trovandosi in carcere al momento dell'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P. con formula piena; mentre, non sembrando sufficienti le prove di un suo inserimento nel traffico di stupefacenti, in ordine ai reati correlativi, va adottata la formula dubitativa.

La gravita' dei reati per cui se ne afferma la responsabilita' comporta la condanna alla pena dell'ergastolo e di L.200.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie, di cui in dispositivo.

Marchese Mario

Indicato da Contorno Salvatore (Vol.125 f.10), (Vol.125 f.31), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.33), (Vol.125 f.75), (Vol.125 f.124), (Vol.125 f.141) e (Vol.125 f.155)) quale componente della famiglia mafiosa di Villagrazia, gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 nonche' il reato di omicidio continuato ed aggravato di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Salvatore ed Federico Angelo, avendo lo stesso Contorno riferito che dal Marchese, come da chi non poteva non avervi assistito di persona, gli erano state narrate le modalita' di soppressione dei predetti quattro fedelissimi di Bontate Stefano.

L'imputato e' rimasto latitante.

Si rinvia, per quanto attiene all'omicidio del Teresi e degli altri con lui soppressi, alla parte della sentenza dedicata alla trattazione di questo episodio.

Quanto, invece, agli altri reati al Marchese contestati, indubbiamente sussistono a suo carico

sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Contorno, che trovano ampio riscontro nelle risultanze del procedimento gia' instaurato nei confronti del Marchese a seguito del c.d. blitz di Villagrazia, cioe' dell'arresto, in data 19 ottobre 1981, in una villa di via Valenza di numerosi esponenti mafiosi cola' riuniti (Vol.1 f.49), che reagirono con un fitto fuoco di sbarramento all'irruzione della Polizia, consentendo la fuga di taluni di essi (Vol.210 f.170).

Fra le persone datesi alla fuga si ritenne allora di individuare anche il Marchese Mario, la cui autovettura era parcheggiata nelle vicinanze della villa. Sennonche', altro imputato, Capizzi Benedetto, sostenne che a bordo del veicolo del Marchese, suo vecchio amico dal quale se lo era fatto prestare, si era recato lui sul posto. Ed il Marchese, da parte sua, dopo lunghi mesi di latitanza, fece pervenire all'istruttore una documentazione medica attestante che nel giorno e nell'ora della sparatoria egli si trovava altrove per accertamenti sanitari.

Tuttavia, in quel procedimento e' rimasta comunque accertata l'esistenza degli stretti legami

intercorrenti tra l'imputato e Capizzi Benedetto e siffatta risultanza costituisce indiscutibile riscontro delle dichiarazioni del Contorno, che nel parlare dei suddetti "uomini d'onore" li ha definiti "due cuori ed un'anima".

Il Contorno, inoltre, dopo averlo perfettamente riconosciuto in fotografia, ha riferito che il coimputato gli mostro' addirittura una raffineria di droga che egli teneva in un seminterrato in una sua villa in costruzione in localita' Villa Ciambra, confidandogli che la gestiva, insieme al fratello Santo, per conto di Brusca Benedetto della famiglia di S.Giuseppe Jato.

Osserva la Corte che gli elementi sopra riassunti riscontrano le precise ed informate rivelazioni del Contorno sul personaggio in esame, convalidando le risultanze istruttorie che depongono per un inserimento a pieno titolo del prevenuto nell'organizzazione mafiosa di "Cosa Nostra".

Particolarmente i legami col Capizzi, lapidariamente descritti dal Contorno con la frase sopra riportata, sottintendono una comunanza di interessi che trae origine certamente dalla comune appartenenza all'organizzazione mafiosa.

Va, quindi, affermata la colpevolezza del prevenuto in ordine ai capi di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P.; mentre non appaiono sufficienti le risultanze in ordine ad un suo inserimento nel traffico di stupefacenti, da cui va assolto con formula dubitativa.

Eppertanto, il Marchese va condannato alla pena di anni 7 di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

Marchese Rosario

Osserva la Corte che sulla base delle risultanze processuali acquisite dalla formale istruzione sussistono a carico del prevenuto sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Contorno (Vol.125 f.9), (Vol.125 f.75), (Vol.125 f.141) e (Vol.125 f.147) , il quale ha riferito di conoscere da vecchia data entrambi i fratelli Marchese, essendogli stati gli stessi, che ha riconosciuto in fotografia, presentati da Ignazio e Pullara' Giovan Battista ed D'Agostino Emanuele.

Si e' mostrato il Contorno, inoltre, a conoscenza di numerosi particolari concernenti i Marchese, relativi sia alla loro famiglia sia alla loro attivita', quali l'origine veneta della moglie di uno di essi, il commercio di calzature gestito in quella Regione (Vigonovo) dai di lei fratelli, l'acquisto da parte di Micalizzi Salvatore, tramite lo zio Grifo' Santo, di un appartamento costruito dai Marchese in via Liberta', l'appartenenza agli imputati di un locale ove e'

ubicata la discoteca "Life", l'attivit  di commercio del caff  esercitata dai parenti della convivente di Marchese Rosario: circostanze tutte riconosciute veritiere dagli imputati nel corso del loro ultimo interrogatorio.

Anche dalle espletate indagini bancarie emergono riscontri alle dichiarazioni del Contorno, risultando che assegni dell'importo di lire 466.095.000 sono stati emessi in breve arco di tempo, fra il 1982 ed il 1984, a favore della Siciliana Costruzioni S.r.l. dei Marchese da Vanni Calvello di S.Vincenzo, mentre gli imputati avevano asserito dapprima di non conoscere costui, ammettendo solo, dopo aver appreso le risultanze bancarie, una vecchia amicizia col Calvello, della quale non hanno voluto precisare l'origine.

Peraltro, un significativo riscontro, anche se indiretto, delle indicazioni del Contorno e' possibile ritrovare nelle dichiarazioni del Vitale Leonardo (Vol.124 quater 452227) nelle quali egli indica proprio l'impresa dei fratelli Marchese come vittima di una tentata estorsione da parte dello stesso Vitale, di Scrima Franco, Calo' Pippo e Lo Iacono Giuseppe.

Invero, come in altri casi e' stato possibile constatare (si veda ad esempio il caso Pilo Giovanni) taluni degli imprenditori gia' vittime di estorsioni mafiose si sono poi organicamente inseriti in "Cosa Nostra", preferendo la cooptazione dell'organizzazione criminale, al fine evidente di sottrarsi ai pericoli di trovarsi nel mirino delle interessate attenzioni della mafia.

Pertanto, sulla base delle circostanziate indicazioni del Contorno (che, in realta', e' risibile attribuire al fatto che i cognati del Marchese possedessero a Dolo una boutique - come sostenuto dall'imputato Marchese Salvino all'udienza del 23 maggio 1986) la Corte ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per ritenere il prevenuto stabilmente inserito in "Cosa Nostra".

Per contro, anche tenendo conto dei risultati dell'indagine bancaria assai fluida appare la situazione per cio' che riguarda i reati relativi agli stupefacenti, per i quali appare conforme a giustizia concedere il beneficio del dubbio. Peraltro, i rilevanti interessi economici e il vasto movimento di capitali che tale indagine ha messo in luce, riverbera come elemento ulteriormente indiziante

dell'asservimento del Marchese all'organizzazione mafiosa.

Eppertanto, il Marchese va condannato alla pena di anni 7 di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione. Condonato anno uno.

Marchese Salvino

Osserva la Corte che sulla base delle risultanze processuali acquisite dalla formale istruzione sussistono a carico del prevenuto sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Contorno (Vol.125 f.9, 75, 141 e 147) , il quale ha riferito di conoscere da vecchia data entrambi i fratelli Marchese, essendogli stati gli stessi, che ha riconosciuto in fotografia, presentati da Ignazio e Pullara' Giovan Battista ed D'Agostino Emanuele.

Si e' mostrato il Contorno, inoltre, a conoscenza di numerosi particolari concernenti i Marchese, relativi sia alla loro famiglia sia alla loro attivita', quali l'origine veneta della moglie di uno di essi, il commercio di calzature gestito in quella Regione (Vigonovo) dai di lei fratelli, l'acquisto da parte di Salvatore Micalizzi, tramite lo zio Santo Grifo', di un appartamento costruito dai Marchese in via Liberta', l'appartenenza agli imputati di un locale ove e' ubicata la discoteca "Life", l'attivita' di commercio

del caffè' esercitata dai parenti della convivente di Rosario Marchese: circostanze tutte riconosciute veritiere dagli imputati nel corso del loro ultimo interrogatorio.

Anche dalle espletate indagini bancarie emergono riscontri alle dichiarazioni del Contorno, risultando che assegni dell'importo di lire 466.095.000 sono stati emessi in breve arco di tempo, fra il 1982 ed il 1984, a favore della Siciliana Costruzioni S.r.l. dei Marchese da Vanni Calvello di S.Vincenzo, mentre gli imputati avevano asserito dapprima di non conoscere costui, ammettendo solo, dopo aver appreso le risultanze bancarie, una vecchia amicizia col Calvello, della quale non hanno voluto precisare l'origine.

Peraltro, un significativo riscontro, anche se indiretto, delle indicazioni del Contorno e' possibile ritrovare nelle dichiarazioni del Vitale Leonardo (Vol.124 quater f.452227) nelle quali egli indica proprio l'impresa dei fratelli Marchese come vittima di una tentata estorsione da parte dello stesso Vitale, di Scrima Franco, Calo' Pippo e Lo Iacono Giuseppe.

Invero, come in altri casi e' stato possibile constatare (si veda ad esempio il caso Pilo

Giovanni) taluni degli imprenditori già vittime di estorsioni mafiose si sono poi organicamente inseriti in "Cosa Nostra", preferendo la cooptazione dell'organizzazione criminale, al fine evidente di sottrarsi ai pericoli di trovarsi nel mirino delle interessate attenzioni della mafia.

Pertanto, sulla base delle circostanziate indicazioni del Contorno (che, in realtà, è risibile attribuire al fatto che i cognati del Marchese possedessero a Dolo una boutique - come sostenuto dall'imputato all'udienza del 23 maggio 1986) la Corte ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per ritenere il prevenuto stabilmente inserito in "Cosa Nostra".

Per contro, anche tenendo conto dei risultati dell'indagine bancaria assai fluida appare la situazione per ciò che riguarda i reati relativi agli stupefacenti, per i quali appare conforme a giustizia concedere il beneficio del dubbio. Peraltro, i rilevanti interessi economici e il vasto movimento di capitali che tale indagine ha messo in luce, riverbera come elemento ulteriormente indiziante dell'asservimento del Marchese all'organizzazione mafiosa.

Eppertanto, il Marchese Salvino va condannato alla pena di anni 7 di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

MARCHESE Salvino

a) VANNI CALVELLO Alessandro, nato a Palermo il 20.3.1939, ha tratto i seguenti assegni:

n.016378820	del 06.06.1983	di lire 8.000.000
n.016376898	del 17.03.1983	di lire 10.000.000
n.016377175	del 26.01.1983	di lire 10.000.000
n.016376900	del 11.04.1983	di lire 20.000.000
n. 3026021	del 02.12.1981	di lire 10.000.000
n. 3030483	del 27.01.1982	di lire 10.000.000
n. 3056275	del 11.09.1984	di lire 6.922.000
n. 3049775	del 16.01.1984	di lire 11.900.000
n. 3052084	del 02.04.1984	di lire 10.615.000
n. 3056277	del 02.07.1984	di lire 8.100.000
n. 3030491	del 02.04.1982	di lire 15.000.000

n. 3034738 del 01.09.1983 di lire 12.240.000
n. 3038289 del 07.11.1983 di lire 8.320.000
n. 1639833 del 21.01.1980 di lire 50.000.000
n. 1639831 del 10.01.1980 di lit.150.000.000
n. 2206533 del 01.04.1981 di lire 50.000.000
n. 2207836 del 06.10.1981 di lire 15.000.000
n. 2206538 del 22.05.1981 di lire 30.000.000
n.016375538 del 12.05.1982 di lire 10.000.000
n.016377529 del 01.09.1982 di lire 20.000.000

tutti emessi all'ordine di **MARCHESE Giovanni** nato a Palermo il 12.10.1911 ed ivi residente in via Ausonia nr.60, anche nell'interesse della "SICILIANA COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Liberta' nr.165, tranne l'ultimo emesso all'ordine di **MARCHESE Salvino**.

E' da precisare, altresì, che **MARCHESE Salvino** ha negoziato anche il terzo, il quarto ed il penultimo assegno mediante versamento nel conto corrente 42320 intrattenuto dalla Siciliana Costruzioni presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

Marchese Santo

Del Marchese Santo ha parlato durante l'istruzione formale solo il Contorno Salvatore (Vol.125 f.10, 75, 124 e 141)) indicandolo quale componente, assieme al fratello Mario, della famiglia mafiosa di Villagrazia.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'unica fonte di accusa consiste nella chiamata in correita' da parte del Contorno Salvatore, in assenza di altri riscontri, questa Corte, in perfetta armonia con i principi fissati nella parte generale di questa sentenza (v. Capitolo I, Parte I "Attendibilita' dei c.d. pentiti" paragrafo 14), ritiene di dover accordare al prevenuto il beneficio del dubbio circa le imputazioni addebitategli relative ai capi 1, 10, 13 e 22.

Marchese Vincenzo

Per quanto fratello di Marchese Filippo, sanguinario capo della cosca di Corso dei Mille non risultano prove concrete e certe del suo inserimento nell'organizzazione criminosa "cosa nostra".

Nel corso delle indagini relative agli omicidi del dott. Giuliano e del cap. dei CC. Basile e' emerso che la sua casa di Via Michele Cipolla era assiduamente frequentata dal Bagarella, del quale sono state trovate tracce sicure, nonostante le precauzioni prese da coloro che abitavano l'appartamento.

Anche Calzetta Stefano ha avuto occasione di parlare del Marchese Vincenzo (Vol.11 f.66), ma ha riferito soltanto delle impressioni esterne, confessando di non essere in possesso di notizie sicure nei confronti del Marchese Vincenzo (circostanza, peraltro, assai credibile stante la posizione marginale ed ambigua del Calzetta nei confronti dell'organizzazione mafiosa).

Altro elemento di accusa nei confronti del prevenuto consiste in una dichiarazione di D'Amico

Pasquale, che riferisce cio' che gli era stato confidato da Cutolo Raffaele (Vol.23 f.40-43) il quale, parlando dei mafiosi siciliani, gli aveva fatto cenno del Marchese Filippo e del fratello.

Ognun vede che si tratta di elementi, l'ultimo dei quali de relato, di carattere incerto ed evanescente, anche se nel loro coacervo, considerando soprattutto la posizione del fratello Marchese Filippo e la vicinanza al Bagarella Leoluca, fidanzato della figlia Vincenza, possiedono un certo peso accusatorio; mentre, soprattutto per quanto riguarda l'inserimento del prevenuto nel traffico di droga, in realta difetta in senso assoluto la prova dell'accusa.

Pertanto, mentre egli deve essere assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22, dai reati di cui ai capi 1 e 10 va assolto con formula dubitativa.

Marino Francesco

Il nome dell'imputato emerge attraverso le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. 258301,258309-258310-258311, 258327) quale componente della banda capeggiata dal sanguinario Marchese Filippo responsabile tra l'altro di una rapina in danno di Marabeti Gaetano, di due rapine in danno di Balsamo Vincenzo ed un furto in danno di Piraino Edoardo come partecipe ai suddetti reati.

Il Sinagra, peraltro, dimostrando di ben conoscerlo, non solo ne ha indicato la compartecipazione ai crimini su precisati, ma ha ulteriormente precisato che trattasi del figlio di un mafioso ormai molto anziano, che percepisce una sorta di "pensione di mafia", dell'importo di lire 800.000 mensili, corrispostagli dall'omonimo cugino "Tempesta" per conto del Marchese Filippo.

Delle rapine e del furto addebitati al Marino tratta altra parte della presente sentenza (v. Capitolo XI, REATI MINORI paragrafi 10 e 15).

In questa sede basta ricordare che le dichiarazioni del Sinagra hanno trovato puntuale conferma in quelle di Di Marco Salvatore (Vol.34/F f.18, 232 - 233)), (Vol.58 f.83 - 86)), il quale ha indicato tale "Ciccio", che certamente nel Marino si identifica, perche' possessore di una Fiat 126 e occupato nell'industria di inscatolamento del pesce, come dal Di Marco dichiarato e dal Marino ammesso nel corso dei suoi interrogatori istruttori e giudiziale (Ud. 26 giugno 1986).

Dette dichiarazioni del Di Marco, per quanto attiene alle rapine in danno del Balsamo, concordano perfettamente con quelle del Sinagra, avendo il primo di costoro riferito che il Marino rubo' una autovettura utilizzata dai rapinatori ma non partecipo' personalmente alla consumazione del delitto, alla cui esecuzione infatti non fu, secondo il Sinagra presente, perche' smarritosi, pur avendo agevolato in fase successiva i rapinatori, con lui rincontratisi.

Quanto alla rapina in danno del Marabeti ed al furto in pregiudizio del Piraino, il Di Marco ha escluso la partecipazione del

Marino, ma occorre in proposito tener presente la posizione del tutto marginale che il Di Marco medesimo ha assunto nella commissione dei predetti reati. Eppertanto, la Corte ha ritenuto di dar prevalenza all'indicazione del Sinagra Vincenzo di Antonino che, invece, partecipo' attivamente a tutta l'operazione criminosa.

Per contro, data la saltuarieta' del suo impiego in alcune delle imprese criminali della cosca di Corso dei Mille, va posto il dubbio sulla sua effettiva adesione alla congrega mafiosa e, comunque, ad una societas sceleris, cosi' come va posto il dubbio sulla partecipazione sua ai reati di cui ai capi 320, 321 e 322 come piu' esaurientemente esposto in Capitolo XI, paragrafo 11).

Conseguentemente il Marino va condannato alla pena di anni 8 di reclusione e L.3.000.000 di multa derivante dall'aumento di anni 2 di reclusione e L.1.000.000 di multa sulla pena base di anni 6 di reclusione e di L.2.000.000 di multa.

Ad essa conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

Marino Mannoia Francesco

Indicato da Buscetta Tommaso (Vol.124 bis f.450152) quale affiliato alla famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu' e pericoloso killer al servizio di Bontate Stefano. Narra infatti il Buscetta, di avere nell'estate del 1980, mentre si trovava a Palermo, appreso da Bontate Stefano che era stato arrestato per il possesso di documenti falsi tale "Mozzarella" insieme al padre di costui e che lo stesso era un pericolosissimo killer appartenente alla sua famiglia.

Che le notizie date dal Buscetta rispondessero alla piu' rigorosa verita', persino nel nomignolo che gli e' stato attribuito, nonostante costui non ne ammetta la veridicita' (nel suo interrogatorio in cui si e' proclamato innocente di tutti i reati contestatigli), risulta da quanto affermato dall'imputato medesimo, avendo egli riferito che nel 1980 insieme al padre Rosario era stato tratto in arresto per il possesso di documenti falsi.

Peraltro, anche l'esistenza del nomignolo risulta in pieno confermata dalle precedenti

rivelazioni del Calzetta Stefano (Vol.11 f.77) + (F.P. ff.5, 15 e 21), (F.P. f.220855, 220856-220922), il quale riferisce di aver partecipato in localita' Piano Stoppa in un villino di proprieta' dell'imputato (che ha ammesso di averlo posseduto) ad una riunione cui erano intervenuti personaggi gravitanti nei gruppi mafiosi allora emergenti, tra cui Lo Cascio Giovanni e Lo Cascio Gaspare, appartenenti al clan degli Zanca.

L'esistenza, poi, di tale villino in contrada "Piano Stoppa" di Misilmeri risulta accertata dai CC. di Palermo nel Rapporto dei CC. di Palermo del 27 nov. 1980 (Vol. 124 quater f.454371 ss. e v. in particolare la testimonianza di Sugato Francesco, cugino del Mannoia f.454427); e risulta, altresì, che nel detto villino furono rinvenute armi - 2 fucili a canne mozze- e numerose cartucce per pistola, rivoltella e per carabina.

E se e' vero che il Calzetta ha precisato che la riunione aveva solo scopi leciti, trattandosi di una "divertita", ha aggiunto anche che tutti i partecipanti dovevano essere mafiosi, essendo dette riunioni fondate su un vincolo di particolare fiducia e fratellanza e non essendo possibile la partecipazione di individui dei quali non ci si possa interamente fidare.

Ha ancora riferito il Calzetta che il Marino Mannoia, genero di Vernengo Giuseppe, si associava nel contrabbando di tabacchi con Vernengo Pietro, Zanca Carmelo, Federico Salvatore, Mafara Francesco, D'Agostini Emanuele e Contorno Salvatore, tutti elementi di primo piano nelle varie famiglie mafiose, e cio evidentemente prima della uccisione di Bontate Stefano e dello scoppio della c.d. "guerra di mafia".

Il Calzetta riferisce, inoltre, che Zanca Onofrio ebbe a confidargli che il Marino Mannoia, unitamente a Battaglia Giuseppe, aveva consumata una rapina su una autocorriera in via Messina Marine, essendo entrambi previamente saliti sull'automezzo come passeggeri, ed altra rapina, sempre in correita' con il Battaglia, in una gioielleria nei pressi della Statua di via Liberta'. In tale occasione mentre il Battaglia era stato arrestato, il Marino era riuscito a fuggire.

La rapina, il cui mandante era Zanca Carmelo, sarebbe stata, secondo il Calzetta, all'origine dell'omicidio di Calabria Agostino, che, essendo confidente dei Carabinieri, si era

interessato al Marino, che frequentava il di lui bar ed aveva caratteristiche fisiche simili a quelle di uno dei rapinatori. Il Calabria, infatti, dello stesso Marino aveva chiesto notizie al Calzetta, che lo aveva riferito ai Vernengo ed a Zanca Carmelo, facendo loro rilevare il possibile nesso fra l'interessamento al Marino del Calabria ed una perquisizione effettuata poco dopo dai Carabinieri nella fabbrica di ghiaccio di Vernengo Pietro.

L'appartenenza dell'imputato alla famiglia mafiosa di S. Maria di Gesu' ed il suo soprannome di "Mozzarella" sono stati ancora ribaditi da Contorno Salvatore (Vol.125 f.3) ed ulteriori elementi di prova emergono dalle circostanze del suo arresto.

Invero il 21 gennaio 1985 (Vol.186 f.71) e (Vol.170 f.103), dopo lungo periodo di latitanza, l'imputato venne tratto in arresto in un appartamento ubicato in un complesso edilizio in Bagheria, messo nella di lui disponibilita' da un costruttore della zona a nome Ingenio Mario.

In possesso del Marino venivano rinvenuti una patente ed un codice fiscale falsi, fornitigli da tale Guarino Emanuele, nonche' una ingente somma

di denaro e ben nove brillanti di notevole valore. Parte del denaro, come risulta dal procedimento n. 598/85 R.G. pendente presso la 7 Sezione dell'Ufficio istruzione, e' risultato proveniente dal riscatto pagato per un sequestro di persona effettuato nel nord dell'Italia.

Il Marino inoltre venne scoperto, dopo una lunga ispezione effettuata nell'appartamento, mentre si celava in un vano appositamente ricavato nella parte posteriore di un armadio a muro.

Quanto sopra costituisce ulteriore dimostrazione del suo inserimento nell'organizzazione criminosa di cui ci si occupa, che gli consentiva, apprestandogli il nascondiglio, i mezzi finanziari ed i documenti falsi, di protrarre il proprio stato di latitanza.

Devono, altresì, ritenersi sufficientemente esistenti gli elementi di prova in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, sia perche' in tale criminosa attivita' egli era collegato con i suoi congiunti Vernengo, divenuti appunto da grossi contrabbandieri a principali protagonisti del traffico di droga; sia perche' indicato espressamente dal Contorno Salvatore come chimico esperto nella raffinazione della droga; sia perche' sulla base degli
a s s e g n i n e g o z i a t i d a i

genitori del prevenuto provenienti dai fratelli Grado, puo' ben esser argomentata la provenienza e lo scopo dei relativi importi, rispettivamente di 4.780.000 (16 luglio 1979) e di lire 3.000.000 (21 febr. 1979).

Sussistono, quindi, a giudizio del Collegio, valutata nel complesso la personalita' del giudicabile, prove sicure della sua colpevolezza in ordine a tutti i reati a lui ascritti.

Conseguentemente, va condannato alla pena di anni 17 di recl. e L.120.000.000 di multa risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art. 416 bis comma 4' C.P. anni quattro di reclusione + art. 416 bis comma 6' C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art. 112 n.1 C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art 112 n.1 C.P. = anni cinque e mesi sei di reclusione + art. 81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art. 71 L. 22.12.75 n.685, anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 n. 2 legge cit. = anni sei di reclusione e lire 45.000.000 di multa + art. 74 2' comma = anni nove di reclusione e lire 70.000.000 di

multa + art. 81 cpv C.P. = anni 11 di reclusione e
lire 120.000.000 di multa;

per cui la pena complessiva risulta pari a quella
indicata tramite il cumulo materiale delle pene come
sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge,
l'inflizione della pena acessoria dell'interdizione
perpetua dai pubblici uffici e legale durante
l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a
pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di
un anno e l'applicazione delle misura di sicurezza
della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a
tre anni.

Marsalone Rocco

Marsalone Salvatore

I due fratelli risultano imputati entrambi dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Osserva la Corte in merito, tuttavia, che essi debbono essere mandati assolti da tali imputazioni sia pure con formula dubitativa, sulla base delle dichiarazioni del Contorno Salvatore (Vol.125 f.456583 ss) che assume di potere escludere che, almeno ai suoi tempi, essi fossero "uomini d'onore" e, per il periodo successivo, esprime un giudizio di mera probabilita', che non puo' bastare per l'affermazione della responsabilita', specie se si tenga anche conto delle dichiarazioni del Coniglio Salvatore (Vol.206 f.504706 ss).

Per quanto invece si attiene all'imputazione ex art.75 legge n.685 del 1975 elevata nei confronti del Marsalone Rocco e' da osservare che dal materiale raccolto nel processo c.d. di "nonna eroina", la cui sentenza del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985 passata in giudicata, si puo'

agevolmente desumere che il prevenuto ha aderito e partecipato ad una vasta organizzazione criminosa volta allo spaccio ed alla fabbricazione di sostanze stupefacenti.

Sotto questo aspetto, pertanto, ricevono ampia conferma le accuse di Contorno Salvatore (mentre del tutto generiche ed inutilizzabili appaiono quelle del Calzetta), che riverberano i loro effetti probatori anche nei confronti dell'esistenza della raffineria di Prestifilippo, prima nel fondo Favarella e successivamente nella casa dei Prestifilippo stessi.

Consegue da codeste osservazioni l'affermazione della responsabilita' del Marsalone Rocco in ordine a tale reato, eliminata l'aggravante delle armi in quanto non sussistente.

Per quanto, invece, si attiene alla imputazione ex art.71 della legge 685/75, il fatto appare il medesimo di quello preso in considerazione dalla citata sentenza del Tribunale di Palermo passata in giudicato; eppertanto, va applicata in merito la regola del ne bis in idem.

Il Marsalone Salvatore deve essere inoltre

ritenuto responsabile anche dei reati di ricettazione e di falso in autorizzazione amministrativa di cui gli si fa carico nel capo di imputazione che lo concerne, che vanno pero' unificati sotto il regime della continuazione per la medesimezza del disegno criminoso.

In conseguenza di tali rilievi il Marsalone Rocco va condannato alla pena di anni 4 di reclusione e di L.10.000.000 di multa per il reato di cui al capo 13 eliminata l'aggravante delle armi; mentre va dichiarato nei suoi riguardi, in ordine al capo 22 non doversi procedere perche' l'azione penale non poteva essere esercitata ai sensi dell'art.90 C.P.P..

Egli va poi assolto per insufficienza di prove dai capi 1 e 10.

Il Marsalone Salvatore va condannato per i capi 22, 404 e 405 alla pena complessiva di anni 8 di reclusione e L.40.000.000 di multa, unificati i detti reati per continuazione. Riguardo all'imputazione ex art.75 legge 685/75 va applicato l'art.90 C.P.P. essendo gia' i fatti contestati e puniti nella sentenza del processo Sollena (Sentenza Corte

Appello di Palermo del 16 novembre 1983 divenuta irrevocabile il 18 gennaio 1985).

MARSALONE Rocco

a) Ha emesso i seguenti assegni bancari, a favore di BONTATE Giovanni, nato a Palermo il 6.10.1946, tratti sul proprio c/c nr.40866 intrattenuto presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -:

nr.0568183 del 21.08.1978 di lire 4.500.000;

nr.0568184 del 17.07.1979 di lire 5.000.000;

nr.0589147 del 05.05.1979 di lire 5.000.000.

MARSALONE Salvatore

a) Ha richiesto, in data 8.7.1976, presso la CRAM- agenzia di Falsomiele -, all'ordine di tale LA RUSSA Biagio, i seguenti assegni circolari ICCREA:

nr.8/0011444 di lire 10.000.000;

nr.7/0425416 di lire 5.000.000;

dal nr.7/0426737 al nr.7/0426739 di lire
5.000.000 ciascuno;

dal nr.7/0427159 al nr.7/0427161 di lire
5.000.000.

L'assegno circolare 8/0011444 di lire 10.000.000
e' stato girato a tale LICATA Antonino e da questi a
tale GAETA Emilio che lo versa sul c/c 08033/23
intestato a Di Gesu' Lorenzo, nato a Caccamo il
3.4.1933 ed intrattenuto presso la Banca del Popolo -
succursale di Termini Imerese -

A fronte di tale richiesta, Marsalone Salvatore
ha presentato all'incasso l'assegno bancario nr.520329
di lire 30.000.000 tratto sul proprio c/c 40141/1
intrattenuto presso la CRAM - agenzia di Falsomiele -
mentre la rimanente somma e' stata versata per
contanti.

b) In data 30.11.1979 ha versato sul c/c 40980/0
intestato a BONTATE Giovanni, nato a Palermo il
6.10.1946 ed al fratello BONTATE Stefano, ed
intrattenuto presso la CRAM di Falsomiele, l'assegno

bancario nr.1562168 di lire 2.000.000 tratto su c/c intrattenuto presso la C.C.R.V.E. di Palermo.

c) Ha ricevuto l'assegno nr.39453898 del 12.10.1977 di lire 3.000.000 tratto sul c/c nr.4101473/49 del Banco di Sicilia - agenzia nr.5 di Palermo - intrattenuto dalla TE.CO (Tecno Costruzioni) S.p.A. della quale e' amministratore unico TERESI Emanuele, nato a Palermo l'1.1.1933.

d) Ha ricevuto l'assegno n.4535258 del 27.12.1977 di lire 5.000.000 tratto sul c/c n.139036/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Atlantide Costruzioni" S.p.A, della quale BONTATE Giovanni e' amministratore.